

**Dipartimento B.E.S.T.  
Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito  
Building Environment Science & Technology**

**POLITECNICO DI MILANO**



**Contratto di Ricerca con  
l'Ente Parco Naturale Valle del Ticino, Regione Piemonte**

**Studi e ricerche per il Piano d'Area  
del Parco Naturale Valle del Ticino, Regione Piemonte**

**STUDI DI SETTORE - 01**

**QUADRO PROGRAMMATICO  
E NORMATIVO**

**Milano, giugno 2005**

## INDICE

1	Il quadro programmatico e normativo	3
1.1	L'articolazione territoriale della pianificazione	3
1.1.1	PTR Piemonte	3
1.1.2	PTP Novara	5
1.1.3	PTO Ovest Ticino	7
1.2	Le previsioni sul sistema infrastrutturale	9
1.3	Considerazioni conclusive	10
2	Il PTR Regione Piemonte	14
2.1	Struttura del piano	14
2.2	Contenuti del piano	14
2.3	Strumenti attuativi esistenti	15
2.4	Normativa di attuazione specifica	17
2.5	Approfondimenti	17
3	Il PTO area di approfondimento "Ovest Ticino"	21
3.1	Relazione generale	21
3.2	Schede d'ambito	24
3.3	Modifiche al perimetro del Parco	27
3.4	Istituzione di zone di salvaguardia	30
3.5	Fasce Pre-Parco	32
3.6	Norme generali	34
4	Il PTP della Provincia di Novara	40
4.1	Struttura del piano	40
4.2	Contenuti del piano	41
4.3	Normativa di attuazione specifica	44
4.4	Indicazioni territoriali	50
4.5	Allegati al PTP	51

5	La pianificazione comunale	53
6	I Piani dei Parchi della Valle del Ticino lombardo e piemontese	60
6.1	Introduzione	60
6.2	La legge quadro nazionale e le leggi regionali sulle aree protette	61
6.3	Riferimenti normativi europei	65
6.4	La zonizzazione delle aree protette proposta dall'UNESCO	66
6.5	Confronto fra tipologie di zone previste dai due Piani Parco	67
6.6	Localizzazione delle zone a confronto	68
6.7	Zonizzazione MAB a confronto	69
6.8	Confronto delle diverse tematiche di tutela	70
6.9	Conclusioni	74
6.10	Allegato: PTC del Parco naturale della Valle del Ticino lombardo	76
6.10.1	Parco naturale della Valle del Ticino	76
6.10.2	Parco lombardo della Valle del Ticino	77
6.10.3	Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino	78
6.10.4	Principi informativi e indirizzi	79
6.10.5	Articolazione delle Norme Tecniche di Attuazione	82
6.10.6	Normativa specifica delle Aree e delle Zone	84
6.10.7	Altri indirizzi e oggetti della tutela	96
6.10.8	Strumenti per l'attuazione del Piano per il Parco	96
6.10.9	Normativa di riferimento	97
6.11	Allegato: Scheda confronto pianificazione dei parchi naturali della Valle del Ticino: Parco piemontese – Parco lombardo	99
6.11.1	I parchi in cifre	99
6.11.2	Le riserve naturali regionali	100
6.11.3	I Piani per il Parco	102
6.11.4	Tipologie di zona previsti nei Piani per il Parco	105
6.11.5	Confronto delle tematiche di tutela	107

# **1 Il quadro programmatico e normativo**

---

## **1.1 L'articolazione territoriale della pianificazione**

### **1.1.1 PTR Piemonte**

Il PTR è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte in data 19 giugno 1997.

La pianificazione territoriale nella Regione Piemonte, alle diverse scale (regionale, provinciale, comprensoriale/intercomunale), ha sempre privilegiato gli aspetti paesistici e ambientali sia nelle fasi di analisi, che in quelle propositive/progettuali. In particolare, le normative, quali parti integranti dei piani, di regola normano i caratteri territoriali e paesistico-ambientali.

Infatti le norme di attuazione del PTR, oltre a costituire un quadro di riferimento per i piani provinciali, pongono sia vincoli specifici a tutela dei beni con prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, sia direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il PTR individua, quali strumenti propri di attuazione, i PTO: Progetti Territoriali Operativi; fra i pochi approvati interessa segnalare in questa sede il PTO dell'asta fluviale del Po, approvato con Delibera del Consiglio Regionale in data 8 marzo 1995 e, soprattutto, il PTO-OT, ovvero il Progetto Territoriale Operativo Ovest Ticino, adottato dalla G.R. in data 31 gennaio 1995 e approvato in data 23 luglio 1997.

Il Progetto Territoriale Operativo dell'Ovest Ticino di fatto verrà assunto in toto a livello di pianificazione territoriale provinciale, che ne stralza l'ambito di competenza, come già oggetto di pianificazione operativa.

L'ambito territoriale comprende l'intero territorio di 10 comuni, fra cui Novara e Sozzago, non compresi fra i Comuni di Parco del Ticino e esclude Castelletto Ticino, Pombia e Varallo Pombia, compresi nel Parco.

In particolare il piano dovrà avere fra i suoi obiettivi quello di definire e salvaguardare delle aree/fasce di connessione della "continuità naturale" in relazione al territorio del Parco del Ticino e a nord-ovest dell'area collinare.

La Regione tende a confermare, nel territorio della Provincia di Novara, due sistemi urbani quello di Novara, con alcuni comuni a semi-corona da Cameri a Cerano, e quello a nord, lineare, centrato su Oleggio e l'asse della SS. 32.

Segnala inoltre l'area di Trecate, critica per l'alto degrado ambientale.

Il PTR, in adiacenza al territorio del Parco del Ticino, indica nella normativa due provvedimenti necessari: quello di redigere un piano territoriale di competenza provinciale per l'area storico-agricola del basso novarese (n. 38) e un piano paesistico, sempre di competenza provinciale, per la zona collinare del medio novarese (n. 60) a ovest del Parco del Ticino.

Il PTR invece affronta direttamente con il PTO del Po la problematica della pianificazione territoriale della fascia fluviale del Po nella Regione Piemonte, coordinando strategie e obiettivi a livello interregionale, con riferimento al Piano di Bacino (L.N. 183/89).

In questa sede ci si limita a porre in evidenza come fra le strategie del piano del Po vi sia quella di individuare un ambito di operatività diretta (vera e propria fascia fluviale) e un ambito d'influenza indiretta, formato dall'intero territorio dei comuni interessati dall'asta fluviale.

All'interno dell'ambito di operatività diretta vengono distinte due fasce: quella di pertinenza fluviale più connessa al regime idrologico del fiume e quella complementare.

All'interno delle fasce è presente una ulteriore articolazione in subzone, che fa capo a quattro zone principali: zone di prevalente interesse naturalistico, zone di prevalente interesse agricolo, zone urbanizzate e zone di trasformazione orientata.

L'attività di pianificazione del territorio a scala regionale comprende infine una guida per le azioni a livello locale nelle aree extraurbane dell'Ovest Ticino. Trattasi di indicazioni operative per la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli e più in generale del paesaggio-agrario, distinguendo le aree con

paesaggio agrario di notevole valore ambientale da quelle di transizione/indifferenza e da quelle con degrado.

### **1.1.2 PTP Novara**

Il PTP è stato adottato dal Consiglio Provinciale in data 8 febbraio 2002.

Il Piano Provinciale recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale e in particolare, del PTO Ovest Ticino, rinviando, per i territori comunali interessati, alla normativa di tutela paesistica e ambientale dello stesso PTO.

Il piano si pone l'obiettivo di razionalizzare gli effetti dei numerosi livelli di vincolo disposti dalla pianificazione territoriale lungo i corsi d'acqua pubblici, alle varie scale, sugli strumenti urbanistici locali e pertanto propone che le "fasce di pertinenza paesistico-ambientale" individuate nel PTO Ovest Ticino, vengano fatte coincidere, per i corsi d'acqua già "fasciati" dall'Autorità di Bacino, con il limite esterno della fascia B individuato e normato dai P.S.F.F. e dal P.A.I..

Le zone di salvaguardia del Parco Naturale della Valle del Ticino sono quelle previste nel PTO Ovest Ticino. Ad integrazione del PTO Ovest Ticino redatto in sede Regionale, la Provincia definisce un nuovo ambito da sottoporre a specifico PTO (Progetto Territoriale Operativo) in accordo con la Regione: quello dell'Ovest Ticino settentrionale e costituito dai Comuni di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino.

Inoltre, fra le direttive del piano si propone un "accordo di pianificazione" per approfondire e eventualmente modificare i confini dell'ambito indicato. A tale accordo deve partecipare la Regione per integrare i contenuti e definire le procedure del previsto PTO Ovest Ticino Settentrionale con quelli del PTO Ovest Ticino, assicurando il necessario coordinamento con la Regione Lombardia per il vigente "Piano Territoriale d'area di Malpensa".

Il Piano Provinciale prescrive norme di salvaguardia per i territori comunali interessati in attesa dell'adozione del PTO Ticino Settentrionale.

Sia il PTO (Progetto Territoriale Operativo), che "l'accordo di pianificazione" sono due nuovi strumenti di attuazione del Piano Provinciale, previsti in aggiunta ai PRG, PRG Intercomunali, Piani Paesistici e ad altri per approfondimenti del piano regionale e provinciale.

Per quanto riguarda i vincoli paesistici e ambientali, data la valenza paesistico-ambientale del Piano Provinciale, esso li identifica sul territorio indicandone gli enti competenti.

Il piano nel definire, inoltre, le aree di rilevante interesse naturalistico auspica l'ampliamento del Parco Naturale della Valle del Ticino con l'inserimento delle aree del PTO Ovest Ticino nell'area del Parco come aree di salvaguardia o di pre-parco.

Nella normativa di piano vengono individuate le "aree di controllo degli effetti ambientali e paesaggistici dello sviluppo insediativo residenziale" e per esse si prescrive che fatte salve le previsioni dei PRG alla data di approvazione del PTP, eventuali nuove previsioni, all'interno di dette aree, debbono essere sottoposte a "parere di compatibilità territoriale", formulato dalla Provincia. Se tali previsioni superano i 10.000 mq. è la Regione che deve verificare la compatibilità ambientale.

Anche per quanto riguarda le "aree di concentrazione di insediamenti produttivi", il piano impone strumenti urbanistici esecutivi nelle zone destinate sia a ampliamenti, che completamenti e a riordini all'interno di nuclei già perimetrati nei PRG.

Un accenno a parte va fatto per l'"area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese", contigua al Parco, per la quale il Piano ha l'obiettivo di definire la compatibilità ambientale attraverso un piano esecutivo di recupero e riqualificazione ambientale con estensione sovracomunale e che comporti contestuali varianti ai PRG.

In particolare la norma specifica (art. 4.5), prevede le seguenti direttive:

- *(...) "Lo strumento urbanistico esecutivo, corredato da preventivo "accordo di pianificazione" e/o accordo di programma sottoscritto dagli Enti Locali competenti e dai soggetti privati esercenti le attività petrolifere estrattive e produttive, delimita le aree destinate alle installazioni dell'attività estrattiva e dell'attività di trasformazione, produzione e stoccaggio dei prodotti petroliferi.*
- *Lo strumento di pianificazione esecutiva individua le aree e le fasce di rispetto intorno alle installazioni estrattive e produttive; all'interno di tali delimitazioni sono escluse nuove localizzazioni di attività comportanti la presenza continuativa dell'uomo; il piano indica le aree di rilocalizzazione e le modalità di trasferimento per quelle preesistenti.*
- *Lo strumento di pianificazione previsto dal presente articolo può altresì proporsi, qualora ritenuto opportuno da parte delle Amministrazioni locali*

*interessate, quale specifica “integrazione” al piano di valorizzazione della fascia pre-parco disposto dal PTO Ovest Ticino (si veda Scheda d’Ambito 19. del citato P.T.R.), nel caso in cui quest’ultimo piano fosse già stato adottato alla data di approvazione del PTP.*

- *Le aree comprese all’interno del perimetro indicato sono soggette a monitoraggio della qualità dell’aria, delle acque e del suolo.*
- *Il Piano Esecutivo ed il relativo accordo di pianificazione, da attivare anche con il concorso della Regione Piemonte, dovranno altresì individuare interventi di riqualificazione ambientale per il cui finanziamento potranno essere utilizzate anche le royalties introitate dalla Regione per le concessioni estrattive del bacino petrolifero”.*

### **1.1.3 PTO Ovest Ticino**

Il PTO è stato approvato dalla Regione in data 23 luglio 1997.

Il progetto territoriale di approfondimento redatto in sede regionale, di fatto, suddivide il territorio dei 10 comuni in tre grandi aree, oltre evidentemente alle due di salvaguardia ambientale e già nominate, rispettivamente “Parco Naturale della Valle del Ticino” e “Parco della Battaglia”.

Delle tre grandi aree una è costituita dalla “Fascia pre-parco”, e si sviluppa da nord a sud parallela e contigua alla fascia del parco del Ticino. Le altre due sono rispettivamente: quella settentrionale definita come “area collinare” comprensiva dell’asse Bellinzago-Oleggio- Marano Ticino e quella più vasta meridionale “piana irrigua” che oltre al Comune di Novara si sviluppa a corona intorno alla stessa Novara, comprendendo parte del territorio a ovest di quei comuni , già in parte interessati all’area di pre-parco.

Il livello delle analisi e delle indicazioni progettuali è molto dettagliato; infatti il territorio comprensoriale è suddiviso in 9 Unità Territoriali Ambientali – UTA (escluse le due già nominate), a loro volta articolate in 38 schede d’Ambito – SA, che costituiscono ambiti di progetto, meglio progetti attuativi dell’intero PTO Ovest Ticino. Per ciascun ambito vengono definiti approfonditi e mirati indirizzi progettuali e normativi da recepirsi negli strumenti urbanistici locali.

Il tipo di indicazioni progettuali, sia con riferimento alle indicazioni territoriali sia alla normativa, conferma la valenza paesistico-ambientale della pianificazione territoriale dalla scala regionale a quella provinciale e comprensoriale dell’area Ovest Ticino.

A conferma di ciò sono le indicazioni specifiche per l'area del Parco Naturale e le proposte sulle aree limitrofe formulate per ottenere maggiori garanzie di tutela e salvaguardia dello stesso parco.

Infatti il piano ha approfondito le compatibili rettifiche parziali dei confini del Parco, proponendo inoltre l'istituzione di "zone di salvaguardia" (L.R. 12/90) e l'istituzione di "fasce pre-Parco", da recepire e normare negli strumenti urbanistici locali, al fine di raccordare il regime d'uso e di tutela fra le aree protette e le zone circostanti.

Il Progetto Ovest Ticino prevede la razionalizzazione e integrazione degli accessi al Parco, con percorsi di connessione con i centri urbani limitrofi e propone la realizzazione di due corridoi, quali "connessione ambientale" fra il territorio della Valle del Ticino e, a nord, con l'area collinare di rilevanza paesistica, a sud con le aree agricole. Per quanto concerne la gestione forestale il Piano propone di estendere le indicazioni del Piano di Assestamento Forestale del Parco dal territorio del Parco a quelle aree boscate comprese nelle zone di salvaguardia e nella fascia pre-Parco.

Le modifiche proposte al perimetro del parco consistono nello stralciare aree e assoggettarne alcune a una rigida normativa a livello di strumenti urbanistici locali e intercomunali, oltre alla istituzione di "Zone di salvaguardia", ai sensi della L.R. 12/90. Il regime di tali aree, sia autorizzativo che normativo, dovrà essere disciplinato dagli strumenti urbanistici locali, che dovranno, a loro volta, attenersi agli indirizzi normativi indicati nel Piano.

La zona interessata da queste modifiche è quella a nord e riguarda i comuni di Marano Ticino e Oleggio.

L'istituzione di zone di salvaguardia interessa prevalentemente i territori dei comuni di Marano Ticino, Bellinzago e Cameri. Le fasce pre-Parco sono invece previste nella parte centrale e meridionale del territorio parallelo e adiacente alla Valle del Ticino, nei territori dei Comuni di Cameri, Galliate, Romentino, Cerano e in piccola parte Trecate.

Per questa fascia il piano prescrive la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica ed esteso al territorio di tutti i comuni interessati, con particolare attenzione per la zona critica di riordino "San Martino - Cerano".

In conclusione il PTO Ovest Ticino rimanda, per alcune aree, a una pianificazione di dettaglio e coordinata fra i comuni interessati; in particolare si indica la formazione di :

- Piano Paesistico: area di Dulzago – Cavagliano;

- Zone di Salvaguardia del Parco del Ticino: Piana agricola a est di Marano Ticino (SA 3); ambito di connessione ambientale a sud-sud/est di Bellinzago (SA 8 a); fascia tra l'area militare e le cascine Bomago Galdina.
- Piani esecutivi Intercomunali: costa tra Oleggio e Bellinzago (SA 1 e); asse della via Strera (SA 5); fascia pre-Parco Cameri, Galliate, Romentino e Trecate (SA 19); area di riordino San Martino-Cerano (SA 24); area agricola di valorizzazione a sud-est di Novara (SA 26); zona di riordino delle aree produttive in Comune di Novara (SA 38).
- Piano Territoriale Operativo (PTO) per aree a rischio ambientale in San Martino-Cerano (SA 24).

## 1.2 Le previsioni sul sistema infrastrutturale

Le indicazioni sul sistema infrastrutturale, con particolare riferimento all'area del Ticino, sono previste alla scala regionale e provinciale, mentre per quanto riguarda il progetto dell'Ovest Ticino le indicazioni riguardano sostanzialmente la razionalizzazione degli accessi all'area del Parco e la realizzazione di due percorsi di connessione fra il Parco stesso e altre due aree di particolare interesse ambientale.

Fra gli interventi proposti a livello regionale sono da segnalare il collegamento ferroviario con Malpensa, l'alta velocità Torino-Milano, il Centro Intemodale di Novara (CIM) per le merci di interesse nazionale. Su Novara convergono 6 linee ferroviarie, delle quali, oltre ovviamente alla direttrice Torino-Milano, sono da potenziare la Novara-Sempione e la Novara- Arona, predisponendo delle opportune fasce di rispetto.

Per quanto riguarda il livello provinciale si segnalano i seguenti obiettivi per la rete autostradale e stradale: realizzazione del quadrilatero autostradale con i nuovi tratti Boffalora-Malpensa-A8 Varese e connessione A8 con autostrada del S. Gottardo.

Sulla rete stradale dovranno essere completate e/o avviate le tangenziali di Novara e Cerano-Trecate-Romentino-Galliate.

Per la rete ferroviaria si ribadisce lo sviluppo del CIM di Novara, destinando complessivamente circa 90 ettari e la necessità di accelerare il programma dell'alta capacità est-ovest, ma anche quella nord-sud, imponendo per l'est-

ovest (Lione-Torino-Milano) una fascia di vincolo d'uso esclusivo sul lato sud dell'autostrada Torino-Milano di 60 m. di profondità.

Altro obiettivo è il potenziamento ferroviario dei collegamenti FNM-Malpensa, anche in connessione con lo sviluppo del Centro Intermodale di Novara.

La normativa di riferimento per il territorio interessate dal percorso della linea ad alta capacità esclude la costruzione di qualunque edificio e manufatto permanente. La definitiva approvazione del tracciato e delle relative interconnessioni costituirà variante al Piano Provinciale stesso.

Il Piano Provinciale si pone poi l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema dei servizi logistici e di trasporto, riqualificando anche le aree produttive adiacenti; pertanto individua l'area destinata ad ospitare il CIM e l'area per la localizzazione delle strutture necessarie ai servizi logistici e produttivi.

Lo sviluppo di tali attività comporta necessariamente la riorganizzazione dei raccordi ferroviari, delle interconnessioni fra Alta Capacità, FNM e FFS e delle connessioni con il trasporto su gomma.

La complessità degli interventi richiede il ricorso a uno strumento quale l'"accordo di pianificazione" tra i Comuni interessati e la Provincia.

Anche per l'area interessata da attività petrolifere estrattive e produttive si prevede nella normativa di piano il ricorso contestuale all'accordo di pianificazione e a uno strumento urbanistico esecutivo sottoscritto dagli enti locali e dai soggetti privati con il concorso della Regione, quale destinataria delle royalties per le concessioni estrattive del bacino petrolifero, al fine di utilizzare parte delle entrate in interventi di riqualificazione ambientale.

Il piano dovrà delimitare le aree destinate alle installazioni delle attività estrattive e delle attività di trasformazione, produzione e stoccaggio dei prodotti petroliferi; individuare aree e fasce di rispetto, escludendovi attività comportanti presenza continuativa dell'uomo; indicare le aree di rilocalizzazione e le modalità di trasferimento delle attività preesistenti.

### **1.3 Considerazioni conclusive**

Dall'esame di quanto hanno prodotto i principali soggetti con compiti di pianificazione del territorio, la Regione Piemonte e la Provincia di Novara, appare evidente l'obiettivo di ricomprendere il territorio del Parco Naturale della

Valle del Ticino, in un contesto territoriale più ampio. Ciò al fine di ottenere una maggiore integrazione e coordinamento fra le indicazioni di sviluppo e salvaguardia dei due territori: quello più limitato del Parco Naturale e quello più vasto di un comprensorio costituito non solo da interi comuni del parco, ma anche da altri limitrofi.

A questo obiettivo si aggiunge quello della Provincia di comprendere il territorio anche di altri comuni, già parzialmente interessati dal Parco Naturale.

Pertanto, a livello regionale il PTR (Piano Territoriale Regionale) individua un territorio, quello dell'Ovest Ticino, costituito dall'intero territorio degli 11 comuni del Parco Naturale con l'aggiunta di quello dei comuni di Novara e Sozzago.

A questo proposito nelle due tavole allegate, quella dei "Caratteri territoriali e paesistici" e quella degli "Indirizzi di governo del territorio", sono sintetizzate le principali indicazioni sia territoriali che procedurali.

A integrazione, la Provincia, definisce un nuovo ambito da sottoporre, in accordo con la Regione, a specifico PTO (Progetto Territoriale Operativo), costituito dagli interi territori dei comuni di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino e denominato PTO Ovest Ticino Settentrionale.

La Provincia, inoltre, fra le direttive di sua competenza, propone l'avvio di un "accordo di pianificazione", quale strumento di attuazione del Piano Provinciale, con la partecipazione della Regione per integrare i contenuti e definire le procedure fra i due ambiti territoriali.

La partecipazione della Regione Piemonte deve anche assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia per il "Piano Territoriale d'area di Malpensa".

Infine, sempre a livello provinciale, si auspica l'ampliamento del Parco Naturale della Valle del Ticino con l'inserimento di aree di salvaguardia e di pre-parco, definite come aree di rilevante interesse naturalistico nel PTO Ovest Ticino.

Nella tavola relativa ai caratteri territoriali e paesistici si individuano le seguenti aree da sottoporre a pianificazione esecutiva:

- PTO "Ovest Ticino Settentrionale";
- Aree di controllo dello sviluppo insediativo residenziale: Marano Ticino-Oleggio-Bellinzago Novarese e fascia extraurbana compresa fra Galliate-Romentino-Trecate-Cerano e la fascia a Parco Naturale della Valle del Ticino.

Vengono inoltre identificate due aree di rilevante valore naturalistico tra Bellinzago e Cameri e il sedime aeroportuale di Cameri.

Altre aree di particolare rilevanza paesistica vengono indicate lungo la fascia fluviale di Castelletto Ticino e in corrispondenza dei comuni di Varallo Pombia-Pombia.

Gli indirizzi di governo del territorio confermano l'ambito del PTO Ovest Ticino Settentrionale, ampliato con parte dei territori comunali di Marano Ticino, Oleggio e Bellinzago.

Si evidenziano, inoltre, aree di riqualificazione funzionale e ambientale (Oleggio); ambiti per il coordinamento delle attività produttive, terziarie e di servizio (asse nord-sud Varallo Pombia-Bellinzago) e zona di Galliate-Romentino-Trecate; aree di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare e sviluppare (Galliate, Trecate, Cerano); infine l'area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese, nei comuni di Galliate, Romentino, Trecate.

Per quanto riguarda le infrastrutture a rete e in particolare il sistema stradale, i principali interventi sono previsti intorno a Novara con la realizzazione di un anello esterno e, da Novara, a forcina verso Galliate a nord e Trecate a sud.

Le indicazioni per la rete ferroviaria riguardano, oltre alla linea ad alta capacità parallela all'autostrada, il potenziamento della linea Novara-Galliate-Malpensa delle FNM e quello sia verso S.Calende/S.Gottardo sia verso il Sempione, il primo, in particolare per il traffico merci, legato al progetto elvetico ALPTRANSIT.

Per quanto riguarda le indicazioni territoriali, specifici riferimenti sono presenti nel già citato PTO dell'Ovest Ticino, quale strumento di approfondimento, redatto dalla Regione e fatto proprio dalla Provincia di Novara.

Infatti, vengono individuate alcune aree che dovrebbero essere stralciate dal Parco Naturale vero e proprio, mentre si indicano vaste aree, a ridosso della fascia del Parco, che dovrebbero se non altro costituire un'ampia zona di salvaguardia o pre-parco. Tali aree, in sede di Piano Provinciale, dovrebbero essere annesse al Parco Naturale, modificandone notevolmente i confini, ai sensi della L.R. 12/90, in contrasto con quanto previsto dal PTO Ovest Ticino.

In particolare, nella parte meridionale del territorio Ovest Ticino, il Piano Provinciale prevede uno strumento urbanistico esecutivo intercomunale per l'area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese.

Sempre il Piano Provinciale individua, fra gli altri, un ambito da sottoporre a pianificazione unitaria e integrata della mobilità locale e che riguarda i territori dei comuni di Novara, Trecate, Galliate, Romentino, Cameri, Cerano, Sozzago, S. Pietro Mosezzo e Biandrate.

Nel PTO Ovest Ticino, sempre nella parte meridionale del territorio si prevedono altri strumenti attuativi, quali piani esecutivi intercomunali per la costa fra Oleggio e Bellinzago, per l'area di riordino ambientale San Martino-Cerano e per la fascia di pre-parco Cameri, Galliate, Romentino e Trecate.

Appare evidente la necessità di definire in modo coordinato gli strumenti da adottare, in quanto le aree interessate sono estremamente importanti ai fini delle necessarie integrazioni fra i due territori, quello del Parco del Ticino e quello del PTO Ovest Ticino. Tale coordinamento appare ancor più indispensabile in relazione agli accessi e ai vari itinerari e percorsi del Parco. Infatti il Progetto Territoriale Ovest Ticino seleziona quelli che dovrebbero essere gli accessi al Parco, sulla base di criteri che riguardano circuiti, tracciati di alto valore ambientale, collegamenti con i centri e gli agglomerati urbani.

## **2 Il PTR Regione Piemonte**

---

### **2.1 Struttura del piano**

- RELAZIONE
- NORME DI ATTUAZIONE
- TAVOLE DI PIANO:
  - i caratteri territoriali e paesistici
  - gli indirizzi di Governo del territorio
- ANALISI
- APPROFONDIMENTI

### **2.2 Contenuti del piano**

- Valenza paesistica ed ambientale.
- Individua e norma i caratteri territoriali e paesistici.
- Definisce gli indirizzi di governo per la trasformazione dell'attuale sistema regionale.
- Quadro di riferimento per i piani provinciali.

- Vincoli specifici a tutela dei beni con prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, direttive ed indirizzi per i soggetti pubblici locali.

### 2.3 Strumenti attuativi esistenti

- PTO (Progetto Territoriale Operativo) dell'asta fluviale del Po (approvato con DCR 8 marzo 1995).

Problema di gestione ed approfondimento del piano nei confronti dell'Autorità di Bacino del Po.

- PTO – Area di di approfondimento Ovest Ticino (PTO-OT adottato da G.R. 31 gennaio 1995 e approvato 23 luglio 1997).

Il PTO si propone quale quadro di riferimento per garantire lo sviluppo sostenibile dell'area territoriale dell'ovest-Ticino, preservando la riconoscibilità e la valorizzazione dei due sistemi urbani individuati (Novara con i comuni a semi-corona da Cameri a Cerano, e la conurbazione più a nord centrata su Oleggio e sull'asse della S.S. 32).

La definizione del modello territoriale perseguibile, finalizzato alla valorizzazione delle risorse interne e quindi alla "riconoscibilità di sistema" per un' efficace relazione e promozione "esterna", si fonda sul riconoscimento della strategicità di intervento negli ambiti "non urbani", per perseverare le peculiarità complessive paesistico-ambientali che hanno caratterizzato e caratterizzano l'evoluzione del processo di antropizzazione del territorio.

Il Progetto Territoriale assume quindi gli aspetti ambientali quali elementi strutturanti di progetto e di indirizzo del modello di pianificazione attivabile a scala sovracomunale.

In particolare il PTO si propone i seguenti obiettivi:

- verifica, individuazione e salvaguardia delle aree e delle emergenze di pregio ambientale che possono concorrere alla valorizzazione del sistema;
- definizione, salvaguardia delle aree/fasce di connessione della "continuità naturale" in particolare in relazione al territorio del parco del Ticino e dell'area collinare;

- verifica delle compatibilità a scala territoriale, condotte in relazione a corridoi di tracciato, dei grandi interventi infrastrutturali;
- caratterizzazione degli sviluppi insediativi in atto, con conseguente attivazione di interventi volti a contenere evoluzioni lineari alla conurbazione lungo le principali direttrici di collegamento;
- verifica e successiva definizione, delle funzioni e delle attività compatibili in relazione alla caratterizzazione territoriale-ambientale;
- salvaguardia degli elementi strutturanti storicamente il paesaggio agrario (diffusione della rete e delle opere irrigue, acque risorgive, alberate di ripa etc.);
- verifica e individuazione degli strumenti di controllo delle dinamiche connesse all'uso del suolo non urbano (estensione della coltura a riso, le attività estrattive, la bonifica agraria);
- razionalizzazione complessiva del sistema dei vincoli gravanti ai vari livelli sul territorio;
- predisposizione di strutture normative di indirizzo per un corretto recepimento delle indicazioni progettuali da parte della strumentazione urbanistica locale;
- riordino e riqualificazione delle aree industriali esistenti.

Il PTO, nel recepire le indicazioni progettuali relative alla rete delle infrastrutture (viarie e ferroviarie) evidenzia altresì il quadro programmatico degli interventi che dovranno necessariamente accompagnare tali infrastrutture per riqualificare e potenziare l'intero sistema delle reti presenti nell'area Ovest-Ticino. Definisce inoltre le modalità attuative attraverso le quali ciascuno dei soggetti, Regione, Provincia e Comuni deve concorrere alla costituzione del progetto.

Interventi rilevanti:

- Collegamento con Malpensa
- Alta velocità Torino-Milano
- Bacino estrattivo Agip Petroli.

Sistema socio-economico formato da 10 Comuni, compreso Novara (ricca rete di canali artificiali, favorì lo sviluppo del ciclo produttivo tessile-cotoniero, soppiantato dall'industria della confezione e coltura del riso).

Infrastrutture:

- 6 linee ferroviarie su Novara

- Centro merd di Novara più altri privati.

Asse Torino-Milano ed area Tecnocity Torino-Ivrea-Novara.

Due sistemi urbani: Novara più Comuni a semi-corona da Cameri a Cerano; conurbazione a nord centrata su Oleggio e l'asse della SS 32.

Il piano assume gli aspetti ambientali quali elementi strutturanti di progetto e di indirizzo del modello di pianificazione attivabile a scala sovracomunale.

Novara: centro intermodale di 1° livello.

Treccate: area ambientalmente critica per l'alto degrado.

## **2.4 Normativa di attuazione specifica**

Centri storici di media rilevanza regionale: Castelletto Ticino, Galliate, Oleggio.

Rete ferroviaria da potenziare Novara-Sempione e Novara-Arona (fasce di rispetto).

Centri intermodali di primo livello: Novara.

Corridoio alta velocità ferroviaria Lione-Torino-Milano.

Aree ambientalmente critiche: Treccate.

Piano territoriale di competenza provinciale: area storico-agricola del basso novarese (n° 38).

Piano paesistico di competenza provinciale: collina del medio novarese (n° 60).

## **2.5 Approfondimenti**

- PTO DEL PO

Efficacia e campo d'applicazione:

Il Progetto Territoriale Operativo del Po, formato ai sensi della LR 56/77 e succ. mod., è uno strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale per la fascia fluviale del Po piemontese.

Il campo d'applicazione è costituito da:

- a. un ambito di operatività diretta, formato dalla fascia fluviale vera e propria, come individuata nelle tavole di piano;
- b. un ambito d'influenza indiretta, formato dai territori dei Comuni interessati

Contenuti ed elaborati:

I contenuti del Progetto Territoriale, ai sensi della L.R. 56/77 e succ. mod. nonché della L.R. 22-3-90 n. 12 e della L.R. 20/89, si traducono per lo più nella individuazione delle risorse naturali e delle porzioni di territorio da sottoporre a particolare tutela, nella definizione delle infrastrutture e delle linee di indirizzo di piani e programmi di settore.

I contenuti sono espressi in una serie di elaborati di piano.

Finalità e obiettivi:

Le finalità generali che il PTO persegue, attraverso l'articolazione di propri obiettivi, sono:

- la tutela e la valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica e la qualificazione in tal senso delle attività agricole;
- la promozione e il miglioramento dell'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume, delle sue sponde e dei territori limitrofi di particolare interesse a questi fini;
- la razionalizzazione dello sfruttamento economico delle risorse e il miglioramento della qualità delle acque e della sicurezza idrogeologica nei territori interessati.

Strategie e opzioni di fondo devono essere coordinate a livello interregionale:

Le strategie da attuare per perseguire gli obiettivi precedentemente citati debbono essere coordinate a livello interregionale, con particolare riferimento al Piano di bacino di cui alla L.183/89.

In sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore regionali e locali, devono essere recepiti gli obiettivi, le opzioni di fondo, e gli indirizzi indicati dal Progetto Territoriale Operativo del Po sia per l'ambito di operatività diretta che per quello d'influenza indiretta.

Con riferimento all'ambito di operatività diretta, il PTO detta disposizioni distinte in:

- Norme di indirizzo

- Norme prescrittive
- Norme immediatamente prevalenti

L'ambito è suddiviso in fasce, articolate in zone a loro volta suddivise in classi:

- fascia di pertinenza fluviale (FPF) costituita dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico;
- fascia complementare (FC) costituita dalle restanti aree comprese nell'ambito di operatività diretta.

Le fasce sono ulteriormente articolate in zone, a loro volta suddivise in classi, diversamente caratterizzate sotto il profilo ambientale e individuate nelle Tavole:

N, zone di prevalente interesse naturalistico

N1, zone di primario interesse naturalistico

N2, zone di integrazione fra aree naturali ed agrarie

N3, zone di potenziale interesse naturalistico

A, zone di prevalente interesse agricolo

A1, zone esterne alla FPF, senza sostanziali limitazioni all'uso agricolo

A2, zone con parziali limitazioni all'uso agricolo

A3, zone con forti limitazioni all'uso agricolo

U, zone urbanizzate

U1, zone urbane consolidate

U2, zone di sviluppo urbano prevalentemente residenziale

U3, zone destinate ad insediamenti produttivi o impianti

T, zone di trasformazione orientata.

- PTO AREA OVEST-TICINO (vedere scheda specifica).

- MOSAICATURA DEI PRG

Gli ambiti analizzabili sono quelli di Trecate, Cameri, Bellinzago N., Oleggio, Marano Ticino e Catelletto sopra Ticino.

Gli altri non sono disponibili.

- QUADERNI DELLA PIANIFICAZIONE N° 12 – PIANIFICAZIONI SEPARATE IN PIEMONTE
  
- GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE IN AREE EXTRAURBANE NELL'AMBITO DEL PTO OVEST-TICINO

Lo studio si articola sui seguenti argomenti:

- Due aree tematiche: la prima definita delle “emergenze” o dei “segni di riconoscibilità” che analizza nel dettaglio gli elementi puntuali che possono assumere una valenza progettuale determinante. La seconda area è organizzata sul percorso, come “vettore di fruizione” del paesaggio agrario.
  
- La guida puntualizza indicazioni operative per il trattamento degli spazi agricoli e più in generale del “paesaggio agrario” a supporto delle scelte a livello locale, articolandole su tre ambiti:
  - area del “paesaggio agrario”;
  - area di “transizione” e di “indifferenza”;
  - area del “degrado”.

Le tipologie individuate sono: elementi vegetali minori, aree boscate, orografia naturale, aree degradate, rete irrigua, fontanili, complessi e edifici rurali, edifici produttivi isolati in ambito extraurbano.

### **3 Il PTO area di approfondimento “Ovest Ticino”**

---

#### **3.1 Relazione generale**

Il PTO è composto da: Relazione; Abaco dei Sistemi (tavole di analisi); Schede d'Ambito – Norme generali; due tavole 1: 25.000 e diciotto tavole 1:10.000 (tavole di progetto).

L'ipotesi di sviluppo, ad oggi, è quella di ridare competitività all'area attraverso la riorganizzazione e successiva promozione dei fattori interni. Pertanto le due principali valenze: salvaguardia ambientale e conseguente mantenimento del modello localizzativo non invasivo possono favorire ipotesi di sviluppo praticabili e gestibili fin d'ora all'interno dell'area stessa.

Tra le ipotesi praticabili, ad esempio, è l'attivazione di una “dinamica virtuosa” fra istruzione universitaria e superiore, ricerca, produzione, finalizzata alla ricaduta di innovazione (di processo e di prodotto) nella piccola e media industria (vedi Tecnopoli, Parchi Scientifici e Tecnologici, Parchi di Ricerca, ecc...).

Comportamento dell'Area Ovest-Ticino (dieci Comuni: otto del Parco più Novara e Sozzago a meno di Castelletto T., Varallo P. e Varallo, Comuni all'estremo nord inseriti nel Parco) all'interno dell' "Area Corona", costituita da 63 Comuni, di cui 10 (Ovest Ticino) più 22 in provincia di Novara, 10 in provincia di Varese, 14 di Milano e 7 di Pavia sulla base dei seguenti indicatori:

- Demografia
- Abitazioni

▪ Quadro economico – occupazionale

L'area Ovest Ticino si caratterizza dal permanere della concentrazione demografica, ovvero sostanziale tenuta sia di Novara che degli altri Comuni. Vengono mantenuti i caratteri di area forte dal punto di vista industriale.

L'evoluzione dell'area N.O.T. (Novara Ovest Ticino) ha determinato una struttura insediativa articolata in due sistemi: Novara più stecca da Cameri a Cerano parallela al Ticino; agglomerazione urbana di Bellinzago, Oleggio e Marano Ticino. L'agglomerazione tende ad uniformarsi al modello insediativo lombardo sulla sponda piemontese lungo la parte superiore della SS 32 (Castelletto T., Borgo T., Varallo P., Pombia).

Gli usi del suolo:

10 Comuni con superficie territoriale complessiva di 35.839 ha, di cui 4.789 (circa 13,4%) compresi nel Parco, l'11,1% urbanizzata, di cui 1/3 con destinazione industriale; la superficie agraria utilizzata ammonta al 57,3% del totale (20.500 ha), di cui oltre la metà a riso. Per le attività industriali si segnalano due modelli insediativi: quello più antico legato al ciclo tessile-cotoniero si sviluppa sull'asse nord-sud, quello più recente con produzioni chimiche e meccaniche si attesta sull'asse est-ovest. Novara, Trecate e Oleggio sono i principali centri commerciali, a cui aggiungere Galliate.

Problema delle attività estrattive:

Le cave attive si concentrano in tre aree (Oleggio, strada provinciale Cameri-Bellinzago, fascia pre- Parco di Romentino, Trecate, Cerano). Giacimento petrolifero di Trecate-Villa Fortuna (recupero aree pozzi dismessi).

Da segnalare l'approvazione del Piano Intercomunale di Bellinzago, Oleggio, Marano Ticino e Mezzomerico.

### **Il percorso progettuale**

Gli elementi strutturanti il progetto a scala sovracomunale sono stati gli aspetti territoriali-ambientali.

Per l'area la "riconoscibilità" di sistema territoriale deve consistere nell'assumere rilevanza la componente progettuale paesistico – ambientale (pag. 104 obiettivi ed indirizzi generali di progetto).

Individuazione di 5 distinti **sotto-sistemi** denominati:


- A. Fascia pre-Parco
- B. Area collinare

- C. Pianura irrigua
- D. Aree di transizione e conflittualità
- E. Aree di salvaguardia ambientale nomate.

All'interno di tali sottosistemi sono state individuate delle UTA (Unità Territoriali Ambientali di progetto), quali riferimento spaziale di dettaglio per la successiva specificazione normativo – attuativa.

All'interno di ogni singola UTA sono stati individuati elementi, aree o emergenze rilevanti sotto il profilo paesistico, ambientale e territoriale, da ritenersi "strategici e strutturanti", che di fatto rappresentano specifici "Ambiti di progetto" con approfonditi e mirati indirizzi progettuali e normativi da recepirsi nella strumentazione urbanistica locale.

Le Schede d'Ambito (SA) integrate con le norme generali definiscono nel dettaglio specifici "progetti attuativi" del PTO Ovest Ticino.



Per ciascuna UTA sono stati indagati i seguenti temi:

- inquadramento territoriale;
- sistema fisico naturale;
- sistema antropico;
- sistema organizzativo;
- sistema normativo;
- obiettivi ed indirizzi di progetto.

### 3.2 Schede d'ambito

#### SOTTOSISTEMA A (FASCIA PRE – PARCO)

- UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE (UTA) A 1

SCHEDE D'AMBITO:

- SA1 Costa di Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago
  - 1 a – Costa Alta di Marano Ticino
  - 1 b – Costa tra Marano Ticino e Oleggio
  - 1 c – Costa di Loreto – Castellazzo
  - 1 d – Costa di Oleggio Centro
  - 1 e – Costa tra Oleggio e Bellinzago
- SA2 Costa Mylius – S. Cristoforo – S. Giovanni
- SA3 Piana Agricola a est di Marano Ticino
  - 3 a
  - 3 b
- SA4 Piana pre-Parco a est di Oleggio
- SA5 Asse della Via Strera
- SA6 Filatoio Mylius
- SA7 Area Agricola Cascine Sonzini – Moioli - Aguzza
- SA8 Ambito di connessione ambientale a sud – sud-est di Bellinzago
  - 8 a
  - 8 b

- UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE (UTA) A 2

SCHEDA D'AMBITO:

- SA18 Pre-Parco tra l'area militare e le cascine Bornago-Galdina

- UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE (UTA) A 3

SCHEDE D'AMBITO:

- SA19 Fascia pre-Parco
- SA20 Aree Agricole poste tra i centri abitati e la fascia pre-Parco
- SA21 Diramatore Vigevano
- SA22 Strada Moneta
- SA23 Santuario del Varallino

▪ UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE (UTA) A 4

SCHEDE D'AMBITO:

- SA24 Area di riordino San Martino - Cerano
- SA25 Fascia pre-Parco residua di Cerano

**SOTTOSISTEMA B (AREA COLLINARE)**

▪ UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE B1

SCHEDE D'AMBITO:

- SA 9 Area
- SA10 Torrente Agamo
- SA11 Rio Rito
- SA12 Torrente Terdoppio
- SA13 Costa di San Vincenzo – Motto – Grizza – Cascina Boglia
- SA14 Piana Agricola a ovest di Oleggio
- SA 15 Area della Baraggiaccia
- SA 16 Corridoio variante SS 32
- SA 17 Piano paesistico di “Dulzago – Cavagliano”
  - 17 a – Fascia di pertinenza paesistica del Terdoppio
  - 17 b – Piana irrigua della badia di Dulzago – Cascina Argine e sistema delle cascine
  - 17 c – Terrazzo boscato di Cavagliano
  - 17 d – Complesso della badia di Dulzago
  - 17 e – Nucleo di Cavagliano

**SOTTOSISTEMA C (PIANA IRRIGUA)**

▪ UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE C1

SCHEDE D'AMBITO:

- SA26 Area Agricola di valorizzazione e salvaguardia
- SA27 Percorso di connessione Novara - Ticino
- SA28 Terdoppio – Cerana e Refreddo
- SA29 Roggia Mora

▪ UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE C2

SCHEDE D'AMBITO:

- SA36 Agogna
- SA37 Percorso con emergenze di Casalgiate e Gionzana
- SA38 Riordino aree produttive

**SOTTOSISTEMA D (AREE DI TRANSIZIONE/CONFLITTUALITÀ)**

▪ UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE D1, D2

SCHEDE D'AMBITO:

- SA30 Potenziamento SS 32
- SA31 Terdoppio
- SA32 Canale Cavour
- SA33 Canale Quintino Sella
- SA34 Area Agricola a nord-ovest di Novara
- SA35 Bosco di Agognate

**SOTTOSISTEMA E (AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE NORMATE E1, E2)**

▪ UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE E1 – PARCO NATURALE DELLA DELLA VALLE DEL TICINO

“L’ambito corrisponde al territorio ricompreso all’interno del confine del Parco del Ticino, per il quale sono operanti appositi strumenti di pianificazione mirata e di gestione ambientale, ai sensi della L.R. 12/90.

Il PTO dell’Ovest Ticino, sulla base delle previsioni del Piano d’Area e dei relativi Piani di Settore, nonché delle indicazioni fornite dall’Ente di Gestione e dai competenti uffici regionali, ha approfondito le compatibili rettifiche parziali dei confini del Parco (SA 1b, 3b, 4b, 7), ha proposto l’istituzione di adeguate “zone di salvaguardia” ai sensi della L.R. 12/90 (SA 3 a, 3b, 8 a, 18), che possono altresì configurarsi quali “aree contigue” ai sensi dell’art. 32 della L. 394/91, nonché di “fasce pre-Parco” da recepire e normare nella strumentazione urbanistica di riferimento (SA 4, 19,25), al fine di graduare e raccordare il regime d’uso e di tutela tra le aree protette e le zone circostanti.

Inoltre si è condotta una verifica volta a razionalizzare ed integrare i previsti accessi per la fruibilità del Parco, con opportuni percorsi di connessione con i centri urbani limitrofi, riportati nelle tavole di progetto a scala 1:10.000.

Da ultimo, si sono individuati a scala progettuale territoriale, alcuni possibili corridoi di “connessione ambientale”, volti a raccordare il territorio della valle del Ticino con le aree agricole a sud e con l’area collinare di rilevanza paesistica a nord (SA 8).

In particolare, al fine di praticare un’efficace politica di gestione forestale complessiva nei territori interessati, si propone che il Piano di Assestamento Forestale del Parco, valuti l’opportunità di estendere le proprie indicazioni anche alle aree boscate che “sforano” dalla Valle, nelle Zone di Salvaguardia e/o nelle fasce pre-Parco previste, come indicato nelle Schede d’Ambito di riferimento”.

- UNITÀ TERRITORIALE AMBIENTALE E2 – PARCO DELLA BATTAGLIA

### **3.3 Modifiche al perimetro del Parco**

#### **SA 1b: (UTA : A 1) (SA 1) COSTA TRA MARANO T. E OLEGGIO**

La zona è inserita all’interno dei confini del Parco e si propone lo stralcio dal Parco e l’assoggettamento negli strumenti urbanistici di Marano e Oleggio a vincolo di inedificabilità assoluta con divieto di alterazione morfologica dei luoghi e trattamento normativo aree boscate.

#### **SA 3b: (UTA : A1) (SA 3) PIANA AGRICOLA A EST DI MARANO T.**

Si propone lo stralcio dal perimetro del Parco e l’istituzione di una “Zona di Salvaguardia del Parco Ticino” ai sensi della LR 12/90 con riferimento all’art.10 delle “Norme generali”.

“All’atto dell’istituzione da parte della Regione Piemonte della “Zona di Salvaguardia”, il regime autorizzativo e normativo dell’area dovrà essere disciplinato all’interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi:

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata; le tecniche colturali debbono orientarsi verso una maggior compatibilità ambientale ai sensi del Regolamento CEE 2078/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2078/92;
- gli eventuali interventi edilizi, consentiti esclusivamente se connessi all'attività agricola e/o agrituristica, possono essere autorizzati solo previa formazione ed approvazione comunale di apposito strumento urbanistico esecutivo che tenga in debito conto la compatibilità ambientale e paesistica, con particolare attenzione alle tipologie edilizie, ai materiali utilizzati ed alle altezze e sagome consentite;
- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali."

#### **SA 4b: PIANA PRE-PARCO A EST DI OLEGGIO**

Si propone lo stralcio dal perimetro del Parco e l'assoggettamento, nello strumento urbanistico di Oleggio, agli indirizzi normativi proposti per l'intero ambito.

"La complessività dell'area richiede la predisposizione, in sede comunale, di un piano esecutivo di iniziativa pubblica (in variante al PRGI vigente) esteso a tutto l'ambito, nel rispetto dei seguenti obiettivi/indirizzi:

- salvaguardia delle penetrazioni boscate, incremento della complessità vegetazionale nel rispetto delle condizioni specifiche, ed incentivazione delle operazioni di imboscamento ai sensi di quanto esposto all'art. 20 delle "Norme generali", ed in linea con il trattamento previsto per i limitrofi boschi del Parco (valutando la possibilità di includerle entro il 'Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino);
- indicazioni e prescrizioni relative al recupero paesaggistico; in particolare andranno curati gli inserimenti paesaggistici degli elementi esistenti in contrasto con l'immagine caratterizzante l'area e degli elementi previsti, quali ad esempio l'espansione della nuova area industriale a ridosso della costa; andranno preservati e salvaguardati gli elementi che presentano caratteristiche di valore, in particolare rappresentati dalle aree boscate e dal paesaggio lungo il canale Regina Elena;

- indicazioni e prescrizioni relative al recupero ambientale delle aree estrattive alla dismissione progressiva dell'attività, sottolineando che il loro recupero riveste una notevole importanza, sia sotto il profilo ambientale che per la continuità del paesaggio, gli interventi di ripristino e/o di riedificazione naturale, dovranno essere indirizzati alla formazione di un corridoio ambientale di connessione con le aree boscate a sud e a nord, con relativa formazione di corridoi ecologici che favoriscano il passaggio di fauna; andranno inoltre effettuate le necessarie verifiche circa la posizione finale del canale Regina Elena, che presumibilmente si troverà a scorrere in rilevato fra la costa e la riva della cava;
- contenimento della pressione insediativa con particolare riferimento all'attraversamento della SS 527;
- contenimento della frammentazione insediativa anche di carattere agricolo, mediante l'individuazione di nudei di concentrazione con specificazioni normative che consentano il recupero funzionale delle preesistenze e salvaguardino le visuali sulla e dalla costa mediante limitazioni delle altezze anche dei fabbricati tecnici di pertinenza;
- razionalizzazione degli accessi al Parco e delle relative connessioni con il sistema delle frazioni di Oleggio, prevedendo interventi di sistemazione anche a carattere paesistico, attrezzando questi percorsi con filari, siepi campestri ed altra dotazione di verde (ai sensi dell'art. 23 delle "Norme generali"), che "segnino" tali percorsi;
- limitazione delle attività insediabili nella prevista area industriale di nuovo impianto, in relazione alla verifica di compatibilità ambientale delle stesse, nonché individuazione degli interventi di mitigazione dei possibili impatti residui;
- divieto di apertura di nuove attività estrattive all'esterno dell'area già destinata a tale attività dal PRGI vigente."

**SA 7: (UTA A 1): AREA AGRICOLA CASCINE SONZINI-MOIOLI-AGUZZA**

Si propone lo stralcio dal perimetro del Parco e l'assoggettamento nel PRGI vigente a "Area a destinazione agricola", con le prescrizioni normative degli artt. 38/39/40 e 41 delle norme del citato strumento urbanistico.

### 3.4 Istituzione di zone di salvaguardia

#### **SA 3 a - SA 3 b: (UTA A1) (SA3): Piana Agricola a est di Marano T.**

#### **SA 8a : (UTA A1) – SA 8: Ambito di connessione ambientale a sud/sud-est di Bellinzago**

“In virtù di tale accentuata caratterizzazione di aree boscate, si propone anche in questo caso l’istituzione di una “Zona di salvaguardia del Parco Ticino”, ai sensi della LR 12/90 con riferimento all’art.10 delle Norme generali”.

All’atto dell’istituzione da parte della Regione Piemonte della “Zona di Salvaguardia”, il regime autorizzativo e normativo dell’area deve essere disciplinato all’interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 10 delle “Norme generali”:

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva;
- l’attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata con progressiva conversione al rimboschimento (nelle aree individuate) ed allo sviluppo delle colture da legno, nel rispetto degli obiettivi di cui al Regolamento CEE 2080/92;
- in tal senso l’area costituisce zona di priorità e privilegio per l’applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato regolamento CEE 2080/92;
- le aree boscate e quelle previste per rimboschimenti, oltre alle disposizioni normative di cui all’art.20 delle “Norme generali” sono assoggettate al Piano di Assestamento Forestale che fornisca le opportune prescrizioni per la manutenzione e la gestione delle diverse aggregazioni boschive: tali prescrizioni, per omogeneità di trattamento possono essere le stesse previste dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino, che in tal senso può essere esteso a considerare anche tali aree boscate collocate nella zona di salvaguardia;
- gli interventi edilizi sono limitati a quelli previsti ai punti a), b), c), d) dell’art. 13 della LR 56/77, esclusivamente pertinenti ad immobili connessi all’attività agricola e forestale, con esclusione di eventuali nuove destinazioni d’uso;
- è vietata l’apertura di nuove strade, mentre è consentito l’adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali.”

**SA 18: (UTA A 2): Pre-Parco fra l'area militare e le cascine Bornago-Galdina**

“All'atto dell'istituzione da parte della Regione Piemonte della “Zona di Salvaguardia”, il regime autorizzativo e normativo dell'area dovrà essere disciplinato all'interno della strumentazione urbanistica locale, nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, ai quali si applicano le misure di salvaguardia prescritte dal citato art. 10 delle “Norme generali”:

- nel perimetro individuato sono vietati gli interventi che comportano modificazione o alterazione morfologica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva e ad esclusione di eventuali siti individuati nel Programma dell'attività estrattiva del Consorzio CAV.TO.MI per il reperimento dei materiali indispensabili alla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità TO-MI;
- l'attività agricola si esercita nelle aree entro cui è attualmente praticata; le tecniche colturali debbono orientarsi verso una maggior compatibilità ambientale ai sensi del Regolamento CEE 2078/92;
- in tal senso l'area costituisce zona di priorità e privilegio per l'applicazione dei benefici e degli incentivi di cui al citato Regolamento CEE 2078/92;
- per le aree boscate ed i rimboschimenti si applicano le prescrizioni dell'art.20 delle “Norme generali” integrate da apposite prescrizioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino, esteso anche a tale ambito;
- gli eventuali interventi edilizi, consentiti esclusivamente se connessi all'attività agricola e/o agrituristica, possono essere autorizzati solo previa formazione ed approvazione comunale di apposito strumento urbanistico esecutivo che tenga in debito conto la compatibilità ambientale e paesistica, con particolare attenzione alle tipologie edilizie, ai materiali utilizzati ed alle altezze e sagome consentite;
- è vietata l'apertura di nuove strade, mentre è consentito l'adeguamento di quelle esistenti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e/o per esigenze militari all'interno dell'area demaniale.”

### 3.5 Fasce Pre-Parco

#### SA 4 (UTA A 1) Piana Pre-Parco a est di Oleggio

#### SA19 (UTA A 3) Fascia Pre-Parco nei Comuni di Cameri, Galliate, Romentino e, in piccola parte, Trecate

“Il PTO prescrive la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso all'intero ambito perimetrato, coordinato tra le Amministrazioni Comunali interessate (eventualmente integrato con il PTO previsto alla SA 24 e relativo all' "area critica" di cui al DL 529/94), finalizzato al recupero ed alla riqualificazione ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi normativi, con riferimento alle salvaguardie di cui all'art. 11 delle "Norme generali":

- divieto di modifica e/o alterazione della morfologia dei luoghi, con particolare riferimento ad ogni tipo di attività estrattiva (all'esterno delle aree già destinate a tali attività dagli strumenti urbanistici) e ad esclusione di eventuali siti individuati nell'area SA 19a dal Programma dell'attività estrattiva del Consorzio CAV.TO.MI per il reperimento dei materiali indispensabili alla realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità TO-MI;
- le localizzazioni delle destinazioni d'uso a carattere non agricolo, consentite o previste dai PRGC vigenti e/o adottati, devono essere individuate vagliando attentamente non solo le compatibilità ambientali delle stesse, ma anche i livelli di rischi connessi agli impianti di estrazione petrolifera;
- la localizzazione di tali nuovi insediamenti deve inoltre essere valutata in relazione all'accessibilità ed alla fruibilità del Parco (percorsi di connessione, etc.);
- gli impianti e/o le attrezzature per le attività ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto, debbono essere localizzati di preferenza nelle aree degradate da recuperare;
- per le nuove destinazioni d'uso previste, in particolare quelle agrituristiche e ricettive, è da ritenersi prioritario il recupero ed il riutilizzo funzionale delle strutture edilizie esistenti;
- per le aree boscate esistenti o previste, oltre a quanto specificato all'art. 20 delle "Norme generali", i criteri di gestione selviculturale debbono essere finalizzati alla valorizzazione paesistico-ambientale dei boschi ( di transizione fra il Parco e le aree agricole ad ovest, vd. SA 20), in particolare

favorendo interventi di manutenzione, tagli curazionali, ripuliture ed in genere tutti gli interventi finalizzati alla rinnovazione naturale, al rinfoltimento ed al rimboschimento, con conversione del ceduo verso l'altofusto, in particolare della robinia, e contenimento/eliminazione delle altre specie naturalizzate ed invadenti;

- queste ultime prescrizioni possono essere eventualmente integrate con quelle dettate dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino esteso a considerare anche tali aree boscate esterne al perimetro del Parco;
- deve essere imposto il mantenimento ed il rispetto delle alberature esistenti, quali filari, siepi campestri e macchie boscate; in particolare va incentivata la formazione di fasce alberate e/o di siepi lungo i percorsi di connessione tra il Parco ed i centri abitati;
- l'ambito costituisce un'"area di priorità e privilegio" per l'applicazione dei Regolamenti CEE 2078/92 e 2080/92;
- debbono essere verificate le relazioni tra i centri urbani ed il territorio del Parco, individuando gli interventi connessi ai percorsi strutturanti (anche con direzione nord-sud), integrando le indicazioni fornite dal PTR per quanto attiene ai percorsi di connessione principali ( SA 22 e 23);
- devono essere elaborate specifiche indicazioni, anche normative per il recupero ed il ripristino ambientale dei siti estrattivi (in particolare delle postazioni di estrazione del bacino petrolifero) all'atto della dismissione progressiva dell'attività, sottolineando che il loro recupero riveste una notevole importanza sotto il profilo ambientale e per la continuità del paesaggio; gli interventi di ripristino e/o riedificazione naturale, dovranno anche essere realizzati con criteri indirizzati alla formazione di corridoi ecologici di connessione con le aree boscate e con gli elementi vegetali minori, mantenendo anche in questo caso un'uniformità di indirizzo estesa a tutto l'ambito;
- infine, si ritiene che anche le problematiche di razionalizzazione dei percorsi connessi agli attuali piani di viabilità dei mezzi pesanti relativi alle localizzazioni estrattive, debbano essere affrontate ed integrate a scala sovracomunale, con l'obiettivo di una ponderata soluzione degli accessi sulla rete viaria primaria."

### **SA 25 (UTA A 4) Fascia Pre-Parco residua di Cerano**

“Al fine di implementare un’omogenizzazione anche normativa dei territori adiacenti al Parco del Ticino nell’area di studio, il PTO prescrive l’inserimento nella strumentazione urbanistica di Cerano, di un regime normativo di tutela e salvaguardia degli attuali usi del suolo e dell’attuale assetto morfologico ambientale dell’area, con particolare riferimento al divieto di apertura di ogni tipo di attività estrattiva e di future trasformazioni di destinazioni d’uso non connesse all’attività agricola; particolare attenzione è inoltre da dedicare alla definizione dei percorsi di accesso al Parco del Ticino, integrando e recependo le indicazioni fornite dalla SA 27.

Per le aree boscate residuali debbono essere recepite le indicazioni dell’art.20 delle “Norme generali”, integrate da eventuali prescrizioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale del Parco del Ticino qualora questo fosse esteso a considerare anche tali aree boscate esterne al perimetro del Parco.”

## **3.6 Norme generali**

### **ART. 8 – PROGETTI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE: DEFINIZIONI.**

...”Le Schede d’Ambito costituiscono specifici “progetti attuativi” del PTO Ovest Ticino, la cui efficacia normativa viene assunta in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici locali.

In particolare alcune Schede d’Ambito presuppongono la formazione di specifici strumenti di attuazione:

- Piano Paesistico: SA 17 (art. 10)
- Zone di salvaguardia del Parco del Ticino: SA 3a, 3b, 8a, 18 (art. 10)
- Piani Esecutivi Intercomunali: SA 1e, 5, 19, 24, 26, 38 (art.11)
- Progetto Territoriale Operativo: SA 24 per aree a “rischio ambientale”

### **ART. 10 – LE ZONE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO DEL TICINO**

”1. Il PTO Ovest Ticino individua la necessità di istituire opportune ‘Zone di salvaguardia’ al confine del Parco Naturale della Valle del Ticino, con il fine di raccordare ed integrare paesaggisticamente e normativamente le aree già sottoposte a tutela con i territori circostanti.

2. I territori da assoggettare a Zone di salvaguardia sono perimetrati nelle cartografie del PTO: i Comuni interessati sono Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago e Cameri; gli indirizzi di progetto, nonché le relative strutture normative ed autorizzative previste, sono riportati nelle SA 3 a, 3 b, 8 a, 18.

3. Le Zone di salvaguardia individuate hanno quale riferimento legislativo gli artt. 5 e 6 della LR 12/90. In particolare le perimetrazioni individuate debbono essere inserite nel Piano Regionale delle Aree Protette di cui all'art. 2 della citata legge regionale: in seguito sono istituite le "Zone di Salvaguardia" con deliberazione del Consiglio Regionale che definisce il regime normativo ed autorizzativo sulla base delle strutture normative riportate dal PTO Ovest Ticino nella SA di riferimento, e che disciplina inoltre le modalità di recepimento da parte della pianificazione urbanistica locale.

4. Dall'inclusione delle Zone di salvaguardia nel Piano Regionale delle aree protette e sino alla delibera consiliare di istituzione, per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano Regionale medesimo, in tali aree è fatto divieto di:

- effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno
- costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

In tale lasso temporale valgono inoltre i divieti transitori previsti dall'art. 3 della LR 12/90, mentre l'attività estrattiva è regolata dalle procedure previste dall'art.13 della LR 69/78.

5. Le "Zone di Salvaguardia" individuate dal PTO Ovest Ticino possono altresì configurarsi, nello specifico contesto territoriale dei Comuni interessati, quali perimetrazioni atte a definire le 'aree contigue' alle aree protette, così come previsto dall'art. 32 della LS 394/91.

6. Sino alla data di inclusione delle previste Zone di salvaguardia nel Piano Regionale delle aree protette, o sino all'istituzione delle 'aree contigue' di cui al comma precedente, all'interno delle rispettive perimetrazioni cartografate dal PTO Ovest Ticino non possono essere consentiti ed autorizzati interventi in contrasto con le specifiche disposizioni riportate nelle SA 3 a, 8 a, e 18.

7. Dalla data di adozione del PTO Ovest Ticino, le misure di salvaguardia previste dall'art. 58 della LR 56/77 e s.m.i., si applicano anche alla prescrizione di cui al comma precedente."

ART. 22 – BENI PAESISTICO – AMBIENTALI, BENI CULTURALI – ARCHITETTONICI E PERCORSI CON VALENZA STORICO-CULTURALE-PAESISTICA.

- Marano Ticino:
  - Castello (Villa Castiglioni-Ostini, sec. XVIII, resti medioevali, torre neogotica);
  - Chiesa di S.Pietro (sec. XIV-XV, ampliata nel sec. XVII, resti tardoromanici);
  - Chiesa cimiteriale (sec. XIX);
  - Complesso del Castello: torre di accesso (sec. XV), resti del muro di cinta, resti di edifici medioevali
  - Chiesa dell'Immacolata Concezione (sec. XV-XVI);
  - Chiesa della Madonna delle Grazie;
  - Manifattura ex Carminati (sec. XX).
  
- Oleggio:
  - Basilica di S. Michele (sec. XI);
  - Chiesa di S. Maria di Galnago, romanico gotica (sec. XII – XIV – XV);
  - Oratorio di S. Cristoforo della Costa, romanico-gotico;
  - Oratorio della Natività di Maria Vergine al Gaggiolo (sec. XII e succ.);
  - Oratorio di S. Eusebio (resti romanici, sec. XVI);
  - Chiesa della B.V. Assunta (Santuario di Loreto) – (sec. XVI-XVII e succ.);
  - Collegio degli Olbiati (sec. XVII);
  - Chiesa di S. Giovanni (sec. XVIII);
  - Oratorio della S.S. Trinità (sec. XVII);
  - Chiesa di S. Anna (sec. XVII);
  - Oratorio di S. Stefano (sec. XVI – XVII);
  - Oratorio della B.V. del Carmine (sec. XVIII);
  - Oratorio di S. Antonio (sec. XVI);
  - Oratorio della Sacra Famiglia (sec. XIX – XX);
  - Resti di torre e mura in località Castellazzo (sec. X);
  - Chiesa di S. Lorenzo alle Fornaci (sec. XVII-XX);
  - Ex Oratorio di S. Vincenzo (sec. XII-XVII);
  - Oratorio di S. Donato con ossario (sec. XVI);
  - Oratorio di S. Gaudenzio (sec. XVIII);
  - Oratorio dei S.S. Quirico e Giulitta (sec. XVII);
  - Oratorio di S. Eustachio (sec. XVII);
  - Filatoio Mylius (sec. XIX);
  - Mulino Vecchio;
  - Cascina Balsari (ex S.Eusebio, sec. XVII – XIX);
  - Cascina Martorelli (sec. XVIII);

- Edicola di S. Maria (in via Pozzolo);
  - Santella di S. Giacomo (in via Momo);
  - Pilone devozionale (in via Vecchia Tidino);
  - Ponte in ferro sul Ticino (1889);
  - Gasometro (1892);
  - Centrale idroelettrica Bronzini (anni '30);
  - Fornace Beldi (sec. XX);
  - Gruppo di edifici industriali (sec. XIX);
  - Manifattura Gagliardi (sec. XIX);
  - Molino Nuovo;
  - Molino della Resiga;
  - Molino di Marano.
- Bellinzago Novarese:
    - Complesso abbaziale di S. Giulio – Badia di Dulzago (sec. XII – XIV – XV – XVII);
    - Castello di Cavagliano (sec. XV-XVIII);
    - Chiesa di S. Giulio (Badia di Dulzago, sec. XII-XIII-XVIII);
    - Oratorio della Madonna della Neve (sec. XVII);
    - Oratorio di S. Giovanni Battista (sec. XVII – XX);
    - Oratorio di S. Rocco (sec. XVII – XX);
    - Chiesa parrocchiale di S.S. Quirico e Giulitta, Cavagliano (sec. XVI-XVII);
    - Oratorio dei S.S. Vito e Modesto, Cavagliano (sec. XV-XVI);
    - Oratorio dei S.S. Ippolito e Cassiano, Casc. Boglia (sec. XVI);
    - Oratorio di S. Antonio Abate, Casc. Carola (sec. XVII);
    - Oratorio della B.M.V. di Pompei (sec. XIX – 1897);
    - Casa Passarello, Cavagliano (sec. XIV-XV);
    - Oratorio di S. Giuseppe (ruderi), Badia di Dulzago (sec. XVIII-XIX);
    - Cappella del S. Crocefisso (sec. XIX);
    - Case coloniche ed edifici di servizio, Badia di Dulzago (sec. XV....XIX);
    - Mulino della Badia di Dulzago;
    - Ruderi dell'antico "castrum" di Dulzago (sec. X?);
    - Resti del castello di Bellinzago (sec. XVI?);
    - Cascinone Provasin;
    - Mulino Vecchio;
    - Molinetto;
    - Mulino di Cavagliano;
    - Edicola di via Tidino, via Crocetta, via Bornago.
  - Cameri:
    - Villa Picchetta (sec. XVI), con cappella-oratorio (sec. XVII);
    - Santuario di N.S. di S. Cassiano (sec. XVII – 1683);

- Convento dei Padri Passionisti (sec. XVIII e succ.);
  - Chiesa di S. Biagio (in parte romanica, sec. XII);
  - Cascina di S. Biagio, con masserie (sec. XVI-XIX);
  - Cascina Galdina: villa padronale, oratorio di S. Galdino, case coloniche, stalle, fienili (sec. XVII);
  - Cascina Argine: casa civile padronale, oratorio della Madonna della Neve, case coloniche ed edifici di servizio (sec. XIII – XVI – XVIII – XIX);
  - Cascina Bomago: villa padronale, oratorio di S. Stefano, case coloniche ed edifici di servizio (sec. XVII-XIX-XX);
  - Cascina Picchetta: Case coloniche ed edifici di servizio, Schiavenza;
  - Mulino di Bomago, poi “Mulino Vecchio” (sec. XV-XIX);
  - Mulino dei Frati, poi “Mulino Nuovo” (sec. XVII-XIX);
  - Oratorio di S. Martino, in località Codemonte;
  - Mulino dell’Argine;
  - Fornace, Pasquali poi Beldi, in località Codemonte (sec. XX);
  - Edificio industriale ex Gabardini, poi CANSA, ora Rockwell, (sec. XX);
  - Tessitura Gallazzi e tessitura Landini (sec. XIX);
  - Manifattura Bossi (sec. XX).
- Galliate:
    - Santuario del Varallino (sec. XVI-XVIII-XIX);
    - Villa Fortuna: villa padronale, rustici, oratorio (sec. XVI-XVIII);
    - Edificio Vecchia Dogana;
    - Cappella della Scaglia;
    - Cappella di S. Giovanni;
    - Ponte di ferro sul Ticino (sec. XIX);
    - Mulino Monteregio;
    - Mulino di Vulpiate;
    - Mulino di S. Agostino (sec. XX);
    - Ex candeggio M.R.V. (sec. XIX);
    - Cotonificio Belletti;
    - Industrie Burovo (inizi XX sec.);
    - Manifattura Rossari & Varzi (sec. XIX);
    - Manifattura Rossari & Varzi, ora T.S.T., al Varallino (sec. XX);
    - Cotonificio Macchi, SEIT (sec. XIX);
    - Macello civico
    - Opere idrauliche su Canale Cavour e Diramatore Vigevano.
- Romentino:
    - Chiesa della Madonna delle Grazie (S. Pietro, sec. XIV – XV- XVI – XVII);
    - Oratorio di S. Ambrogio (sec. XVII);
    - Cascina Torre Mandelli (possibili resti di fortificazioni medioevali);

- Mulino di Torre Mandelli;
  - Tessitura Testa & C. (sec. XX, 1919);
  - Cottonificio Macchi;
  - Ex Manifattura Rossari & Varzi (sec. XIX, 1885).
- Trebate:
    - Chiesa della Madonna delle Grazie (sec. XVII);
    - Chiesa di S. Cassiano;
    - Chiesa di S. Bernardo;
    - Cascina Bettole: edifici sec. XIX e oratorio di S. Francesco da Paola e S. Antonio Abate (sec. XVIII);
    - Tempietto del cimitero;
    - Villa Armani (in S. Martino, con cappella, sec. XVII-XX)
    - Ponte napoleonico sul Ticino (sec. XIX);
    - Ex dogana di S. Martino (sec. XIX);
    - Centrale elettrica;
    - Centrale elettrica in Valle Ticino;
    - Unione Manifatture, ex cottonificio Muggiani poi Valle Susa (sec. XX);
    - Manifattura Rossari & Varzi (sec. XIX);
    - Manifattura Bestagini & Zanaria;
    - Mulino di S. Cassiano.
  - Cerano:
    - Chiesa di S. Pietro (romanico – gotica, sec. XII, XVII-XIX);
    - Mulino della Porta;
    - Mulino di S. Rocco;
    - Mulino Vecchio;
    - Mulino Crosa;
    - Villa Giulia (con cappella sec. XX);
    - Cascina Camerona: case civili ed edifici rustici di varie epoche; chiesa di S. Margherita V.M.

#### ART. 23 – PERCORSI DI CONNESSIONE TERRITORIALE

(Tre categorie: autostrade e linee ferroviarie; assi stradali di primaria importanza; percorsi secondari di connessione fra aree di particolare interesse paesistico-ambientale e aree urbane).

## **4 Il PTP della Provincia di Novara**

---

### **4.1 Struttura del piano**

- FASE ANALITICA:

- QUADRO ANALITICO CONOSCITIVO:

- Il contesto regionale-interregionale
    - Il sistema provinciale e le specificità locali

- TAVOLE:

- Struttura insediativa: mosaico degli strumenti urbanistici comunali
    - Sub classificazione tecnico – funzionale della viabilità esistente e in progetto
    - Uso del suolo
    - Carta delle unità geoambientali
    - Beni urbanistici – architettonici e archeologici
    - Vincoli paesistici ed ambientali
    - Paesaggio ed ambiente
    - Vincolo idrogeologico

- FASE PROGETTUALE:

RELAZIONE

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

- Allegati

TAVOLE:

- Caratteri territoriali e paesistici
- Indirizzi di Governo del territorio
- Infrastrutture e rete per la mobilità

## 4.2 Contenuti del piano

### ▪ FASE ANALITICA

- Sub-area Ovest-Ticino; i centri maggiori con popolazione tra 11 e 15.000 unità sono Galliate, Oleggio e Trecate; di cui Galliate e Trecate sono parte dell'area di influenza di Novara, mentre Oleggio è polo di servizio amministrativo-commerciale e centro di riferimento per la rispettiva sub-area.  
Bellinzago Novarese, con più di 8.000 abitanti, appartiene alla conurbazione con Oleggio, Castelletto e Cameri.
- Sotto il profilo delle attese, l'area è influenzata dalle trasformazioni collegate allo sviluppo di Malpensa e pertanto eventuali nuove aree produttive dovranno essere previste in un contesto di strategie sovracomunali di controllo e gestione del territorio.
- Nel comparto commerciale e della distribuzione si sono accentuati processi di terziarizzazione soprattutto nei maggiori centri urbani.
- Si sta ottenendo un effetto città soprattutto nell'area che collega lungo la S.P. 4 Cameri, Trecate, Romentino, Galliate e Cerano, influenzata dalla regione urbana milanese.  
(CIM = 840.000 mq.)
- Le sub-aree di interesse storico culturale; Piana dell'Ovest-Ticino (Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino e Trecate, classificati come centri storici) e tre nuclei rurali; fascia collinare dell'Ovest-Ticino (Marano, Mezzomerico, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia); Basso Verbano (Castelletto Ticino, ecc...).

- Ambiti di paesaggio sono: valle fluviale del Ticino, Piana dell'Ovest-Ticino, Pianura Novarese (notevole interesse l'area a est del centro urbano di Novara).

La fascia fluviale appartiene a due ambiti territoriali omogenei: Ovest-Ticino

settentrionale e fascia collinare retrostante (n.5) e Ovest-Ticino Meridionale (n.8).

- Dalla fase analitica emergono indicazioni specifiche sui seguenti temi:
  - Mosaico degli strumenti urbanistici:
    - aree a destinazione produttiva esistenti e in programma,
    - aree destinate ad usi pubblici quali parchi di comprensorio,
    - aree per attività estrattive,
    - aree per attrezzature tecnologiche significative,
    - linee stradali e ferroviarie in progetto,
    - classificazione della viabilità esistente ed in progetto.
  - Usi del suolo:
    - estrattivo,
    - grandi impianti,
    - ecc...
  - Beni urbanistici-architettonici ed archeologici:
    - centri storici, nuclei rurali, ecc.,
    - beni religiosi, edifici rurali, beni storici industriali,
    - siti archeologici;
  - Vincoli paesistici e ambientali:
    - boschi e foreste, parchi e riserve naturali vincolati,
    - piani d'area con riserve, zone agricole, aree di valore storico-paesistico, fruizioni,
    - biotopi, ecc...
    - fasce di esondazione e di piena,
    - aree vincolate dal PTR.
  - Paesaggio ed ambiente:
    - elementi geomorfologici,
    - paesaggio e ambiente agrario,
    - coltivazioni significative,
    - fruizione (itinerari, accessi, percorsi nei parchi, aree di fruizione),
    - patrimonio storico.
  - Vincolo idrogeologico.

- Ambiti territoriali omogenei: sul Parco insistono due ambiti; quello più a nord (n.5) è “Ovest Ticino settentrionale e fascia collinare retrostante”, quello a sud (n.8) è “Ovest Ticino meridionale”.
- FASE PROGETTUALE
  - PTP con valore di piano paesistico.
  - Polo petrolchimico AGIP (San Martino di Trecate).
  - Distretto del tessile/abbigliamento nell’area Oleggio-Varallo Pombia
  - Opportunità sviluppi connessi con:
    - Malpensa 2000
    - CIM
    - Riassetto ferroviario E/O e N/S.
  - Valle fluviale del Ticino (6) - (Piano d’area di competenza regionale approvato), - (7) Piana irrigua dell’Ovest-Ticino (Progetto Territoriale Operativo Ovest Ticino con valenza paesistica approvato).
  - Aree di rilevante interesse naturalistico:
    - a) Valle del Sizzone
    - b) Ampliamento del Parco della Valle del Ticino, ovvero inserimento delle aree del PTO Ovest-Ticino nell’area Parco come aree di salvaguardia o di pre-parco.
  - Normativa di tutela per aree ed ambiti non sottoposti a piani attuativi
    - a) Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino (nel PTO dell’Ovest-Ticino settentrionale):  
 Patrimonio storico: centri di Varallo P. (D), Pombia e Castello di Pombia (E),  
 Siti archeologici: Ninfeo di Pombia, chiesa di S.Vincenzo in Castro a Castello di Pombia.
  - Assetto storico-culturale:
    - (3) - Piana dell’Ovest-Ticino (Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino e Trecate) – con cascine a corte (Argine, Bettola, S. Biagio, ecc...), grandi cascine (Bomago, Galdino, Camerona, ecc...), edifici storici industriali (Galliate, Trecate e Cameri), grandi residenze di campagna (Ville Picchetta, Fortuna, ecc...)
  - Struttura insediativa: sistema insediativo lineare lungo la SS. 33 Castelletto Ticino-Arona; dispersione insediativa in pianura lungo SS 32, 229 e 299 (caso di Oleggio); sviluppo spontaneo intorno a Novara; problemi di compatibilità ambientale come a S. Martino di Trecate.

- Classificazione delle funzioni produttive:

Aree di concentrazione di insediamenti produttivi da confermare, riqualificare e sviluppare (fra cui Cerano, Galliate e Novara)

Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese: ampia area a est di Novara con strutture di estrazione da PTO Ovest-Ticino ed insediamenti di trasformazione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti petroliferi.

Aree di concentrazione attività di interesse collettivo a rango sovracomunale (Castelletto Ticino, Oleggio, Galliate e Trecate).

Aree di concentrazione di attività di interesse collettivo di rango sovracomunale: limitatamente ai centri di Castelletto Ticino, Oleggio, Galliate e Trecate.

- Obiettivi per la rete autostradale e stradale:

quadilatero autostradale (collegamento Boffalora-Malpensa – A8 per Varese; connessione A8 ed autostrada del S.Gottardo).

completamento o nuova formazione delle tangenziali di Novara e Cerano – Trecate – Romentino – Galliate.

- Gli obiettivi per la rete ferroviaria:

sviluppo CIM di Novara,

alta capacità nord-sud e soprattutto est-ovest,

potenziamento collegamenti FNM – Malpensa,

fascia per linea alta capacità sul lato sud autostrada Torino-Milano per una profondità di 60 m.

### 4.3 Normativa di attuazione specifica

- Strumenti di attuazione: PRG, PRG Intercomunali, Progetti Territoriali Operativi, Piani Paesistici, approfondimenti del PTR e del PTP.

- Le disposizioni possono attuarsi con accordi di programma, accordi di pianificazione, atti di indirizzo e coordinamento, pareri di compatibilità territoriale e parere di competenza sulle varianti parziali di PRG.
  
- Vincoli paesistici ed ambientali: il piano ha valenza paesistico-ambientale ed identifica i vincoli preordinati sul territorio e gli enti competenti (tavole 6 e 8 ed allegato 1 al capitolo 2,6 del Quadro analitico-conoscitivo).
  
- Ambiti di paesaggio: 6 – Valle fluviale del Ticino, 7 – Piana irrigua dell’Ovest Ticino.
  
- Parco Naturale della Valle del Ticino: per le zone di salvaguardia si fa riferimento al PTO Ovest Ticino approvato, in particolare si prescrive:
 

Per quanto concerne il PTO Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia per i territori comunali interessati (art. 2.5).

Per razionalizzare gli effetti sulla strumentazione urbanistica locale dei numerosi livelli di vincolo disposti dalla pianificazione territoriale lungo i corsi d’acqua pubblici, il PTP propone che le “fasce di pertinenza paesistico ambientale” individuate cartograficamente dal PTO Ovest Ticino e dallo stesso normate all’art. 18 delle “Norme Generali”, vengano fatte coincidere, per i corsi d’acqua già “fasciati” dall’Autorità di Bacino, con il limite esterno della fascia B individuato e normato dai PSFF e dal PAI.
  
- Aree di particolare rilevanza paesistica:
 

Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino, come definito dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, Galassino, a tutela degli aspetti panoramici e storici della porzione di territorio non compresa nel Parco della Valle del Ticino; l’ambito è inserito all’interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale “Ovest Ticino settentrionale” di cui al successivo Titolo IV: per la valenza paesistico-ambientale che deve assumere, tale strumento di pianificazione attuativa, in questo ambito deve essere in particolare orientato:

  - alla conservazione degli elementi di carattere geomorfologico relativi ai terrazzi che costituiscono affaccio sulla valle del Ticino;

- al contenimento degli sviluppi insediativi in funzione della conservazione delle principali visuali;
  - alla più approfondita conoscenza ed alla conseguente tutela degli aspetti di carattere storico ed archeologico segnalati dalle schede di analisi;
  - alla eventuale ridefinizione del perimetro della valle del Ticino e/o alla predisposizione di aree di protezione esterne al Parco.
- Sub-aree storico - culturali:
 

Piana dell'Ovest Ticino (Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Treocate).

Fascia collinare dell'Ovest Ticino (Marano, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia).
  - Area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese:
 

Obiettivi: definire la compatibilità ambientale delle attività estrattive e produttive del settore petrolifero, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza ed ai provvedimenti compensativi.

Indirizzi: predisporre un piano di recupero e riqualificazione ambientale all'interno del perimetro individuato in forma di strumento urbanistico esecutivo di settore, eventualmente articolato per comparti, avente estensione sovracomunale con contestuale variante ai PRG; l'Amministrazione Provinciale esercita il coordinamento della pianificazione locale, avendo come finalità la specifica valenza ambientale con l'introduzione di previsioni territoriali di carattere protettivo e compensativo nei confronti degli insediamenti umani, delle aree agricole, degli ambienti naturali.

Direttive: Lo strumento urbanistico esecutivo, corredato da preventivo "accordo di pianificazione" e/o di programma sottoscritto dagli Enti Locali competenti e dai soggetti privati esercenti le attività petrolifere estrattive e produttive, delimita le aree destinate alle installazioni dell'attività estrattiva e dell'attività di trasformazione e produzione e stoccaggi dei prodotti petroliferi:

    - Lo strumento di pianificazione esecutiva individua le aree e le fasce di rispetto intorno alle installazioni estrattive e produttive; all'interno di tali delimitazioni sono escluse nuove localizzazioni di attività comportanti la

presenza continuativa dell'uomo; il piano indica le aree di rilocalizzazione e le modalità di trasferimento per quelle preesistenti.

- Lo strumento di pianificazione previsto dal presente articolo può altresì proporsi, qualora ritenuto opportuno da parte delle Amministrazioni locali interessate, quale specifica "integrazione" al piano di valorizzazione della fascia pre-parco disposto dal PTO Ovest Ticino (si veda Scheda d'Ambito 19 del citato PTO), nel caso in cui quest'ultimo piano fosse già stato adottato alla data di approvazione del PTP.
- Le aree comprese all'interno del perimetro indicato sono soggette a monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque e del suolo.
- Il Piano Esecutivo ed il relativo accordo di pianificazione, da attivare anche con il concorso della Regione Piemonte, dovranno altresì individuare interventi di riqualificazione ambientale per il cui finanziamento potranno essere utilizzate anche le royalties introitate dalla Regione per le concessioni estrattive del bacino petrolifero.

Prescrizioni: Dalla data di approvazione del PTP, sino all'adozione del piano di recupero e riqualificazione ambientale previsto dal presente articolo, nelle aree comprese nel perimetro indicato non possono essere previste nuove superfici territoriali di espansione degli insediamenti residenziali oltre quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del PTP.

- Ambito territoriale dell'Ovest Ticino settentrionale sottoposto a specifico PTO:

Obiettivi – Coordinamento della pianificazione degli insediamenti e delle opportunità localizzative; attenuazione e compensazione ambientale degli effetti generati dalla vicinanza allo scalo aeroportuale di Malpensa (sia sulla strutturazione territoriale che sulla rete della mobilità di merci e persone).

Indirizzi – In virtù della complessità dei fenomeni territoriali ed ambientali in atto sull'area dell'Ovest Ticino settentrionale, l'ambito perimetrato alle tavole A) e B) del PTP viene sottoposto a specifico PTO (Progetto Territoriale Operativo) da formarsi ed approvarsi con il concorso dei Comuni interessati ed in accordo con la Regione Piemonte.

Direttive – Con la definizione di apposito "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, possono altresì essere maggiormente approfonditi, ed eventualmente modificati i confini del perimetro individuato dal PTP.

- Il PTP prevede che all'accordo di pianificazione debba partecipare la Regione Piemonte al fine di integrare efficacemente i contenuti e di definire opportunamente le procedure del previsto PTO con quelli del PTO Ovest Ticino nella sua interezza), nonché per assicurare il necessario coordinamento con la Regione Lombardia ed il già vigente "Piano Territoriale d'area di Malpensa " interessante i Comuni d'oltre Ticino.
- Particolare attenzione dovrà essere posta, oltre che al coordinamento sovracomunale delle scelte insediative ed infrastrutturali, agli aspetti di salvaguardia e valorizzazione paesistico-ambientale: il PTO dovrà pertanto acquisire valenza paesistico-ambientale ai sensi del 3 comma art. 4 LR 56/77 e s.m.i. , anche al fine di integrare al meglio le "aree di rilevanza paesistica" di cui al comma 3.4 e 3.5 del precedente art.2.7.

Prescrizioni – Nell'ambito territoriale sottoposto al PTO e sino alla sua adozione, i Comuni interessati debbono limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di riqualificazione della morfologia insediativa.

- In particolare, lungo l'asse della SS 32 nell'ambito di individuazione coordinata delle opportunità insediative" riportato nella tavola B) e normato dall'art. 4,3, nuove destinazioni funzionali per "medie e grandi strutture di vendita" possono essere localizzate esclusivamente a seguito della definizione di uno specifico "accordo di pianificazione" tra Provincia di Novara e Comuni interessati.
- Dalla data di approvazione del PTP e sino all'adozione del previsto PTO, esclusivamente nella porzione territoriale perimetrata e non compresa nel PTO Ovest Ticino attualmente in vigore, nuove aree per funzioni insediative possono essere individuate nei limiti di cui alle cd "varianti parziali" art. 17 LR e s.m.i.; ai sensi del precedente comma 4, fanno eccezione eventuali varianti strutturali che incidono per oltre il 4% sulla capacità insediativa residenziale teorica e/o che prevedono variazioni di destinazione urbanistica in aree già edificate e urbanizzate, ma che non comportano nuova urbanizzazione e consumo di suolo al di fuori del completamento e della saturazione di lotti compresi entro il perimetro del territorio urbano.
- La salvaguardia di cui al comma precedente, in ogni caso decade qualora, trascorsi 18 mesi dalla data di approvazione del PTP, il previsto PTO non sia stato ancora adottato.

- Area riservata al CIM e al polo logistico novarese:

Obiettivi – Consolidare la presenza del centro intermodale e sviluppare il sistema di offerta di servizi logistici e trasportistici; riqualificare le aree produttive al contorno per guidare al meglio processi di trasformazione urbana di forte rilevanza territoriale.

Indirizzi – Il PTP individua sulle Tavole B) e C) l'area destinata ad ospitare il CIM e l'area di localizzazione delle strutture per i servizi logistici e produttivi nel quadrante nord-est della città di Novara.

L'assetto dell'area deve definire il potenziamento delle strutture del Cim, la riorganizzazione dei raccordi ferroviari e delle interconnessioni delle linee Alta Capacità, FFS e FNM, le modalità per promuovere la riqualificazione ambientale, il riuso funzionale delle aree produttive dismesse del quadrante nord-est della città di Novara, in funzione dell'attività logistiche e produttive, dei servizi e del sistema dei trasporti, completando il sistema delle connessioni intermodali con il trasporto su gomma, e valorizzando il polo della ricerca scientifica-tecnologica.

Direttive – L'area individuata sulle tavole di PTP è oggetto di vincolo esclusivo per le destinazioni intermodali, della logistica, della produzione e del terziario di servizio (non commerciale per grandi superfici).

La pianificazione locale, mediante uno specifico strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica esteso a tutta l'area perimetrata, da definirsi con ricorso ad un apposito "accordo di pianificazione" tra Comuni interessati e Provincia, definisce le previsioni relative a: reti infrastrutturali, viabilità, ferrovia, aree per le funzioni produttive, di servizio, logistiche, trasportistiche, polo scientifico-tecnologico.

Prescrizioni – Dalla data di adozione del PTP e sino alla definizione del previsto accordo di pianificazione e/o adozione del rispettivo strumento urbanistico esecutivo, fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente e/o adottata, in tutto il perimetro individuato possono essere ammessi nuovi insediamenti esclusivamente per attività produttive, trasportistiche, della logistica e del terziario di servizio (non commerciale), della ricerca: tale prescrizione si applica anche alle eventuali trasformazioni d'uso di aree dismesse.

- Ambiti da sottoporre a pianificazione unitaria ed integrata della mobilità locale:

Obiettivi – Predisporre strumenti di pianificazione della mobilità in ambiti omogenei, coerenti con gli effettivi bacini di gravitazione ed utenza prevalentemente locale

Indirizzi – Il PTP individua i seguenti ambiti omogenei di pianificazione della mobilità che interessano l'area Ticino:

- ambito dei Comuni di Arona, Dormelletto, Castelletto Ticino, Oleggio Castello, Paruzzaro, Inverio;
- ambito dei Comuni di Novara, Trecate, Galliate, Romentino, Cameri, Cerano, Sozzago, S. Pietro Mosezzo, Biandrate.

Direttive – Le Amministrazioni Comunali il cui territorio ricade all'interno degli ambiti territoriali individuati formano i Piani Generali del Traffico Urbano con il coordinamento del Comune capofila.

Prescrizioni – Ai sensi delle "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" del Ministero LL.PP., i PGTU dovranno contenere specifici provvedimenti e misure per la compatibilità ambientale, lo sviluppo di forme di trasporto alternative all'uso dell'auto privata, la tutela delle cosiddette "utenze deboli".

#### 4.4 Indicazioni territoriali

- TAVOLA A: CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

Identifica l'area regionale protetta istituita (Parco Naturale Ovest Ticino) e l'ambito di competenza regionale (PTO Ovest Ticino) con l'aggiunta di Sozzago, Novara e degli altri comuni, comprendendo l'intero territorio comunale.

Inoltre si individua un'area di rilevante valore naturalistico fra Cameri e Bellinzago, adiacente a una previsione di sedime aeroportuale; aree di particolare rilevanza paesistica (Novara, Trecate, Sozzago), (Varallo Pombia, Borgo Ticino, Castelletto Ticino) ed ambiti di elevata qualità paesistica sottoposti a piano paesistico provinciale (Novara, Garbagna Novarese, Nibbiola).

- TAVOLA B: INDIRIZZI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Identifica aree di qualificazione funzionale e ambientale dei territori urbani lungo i tracciati stradali storici (Oleggio); le aree di concentrazione produttiva da confermare, riqualificare e sviluppare (Trecate, Cerano, Galliate); gli ambiti di opportunità insediativa per produzione, terziario e servizi (Trecate – Romentino - Galliate, Bellinzago, Oleggio, Marano Ticino, Pombia, Varallo Pombia).

Inoltre l'ambito dell'Ovest Ticino settentrionale sottoposto a specifico PTO; l'area riservata CIM; l'area estrattiva e produttiva del bacino petrolifero novarese (Cerano, Trecate, Romentino, Galliate).

▪ TAVOLA C: INFRASTRUTTURE E RETE PER LA MOBILITA'

Una serie di interventi sulla viabilità sono previsti soprattutto nell'area tra Novara e il Ticino.

**4.5 Allegati al PTP**

▪ Centri storici (categorie da A a E):

- C: Bellinzago, Galliate, Oleggio, Castelletto Ticino;
- D: Cerano, Cameri, Trecate, Varallo Pombia;
- E: Marano Ticino, Pombia, Romentino.

▪ Elenco dei beni:

SUB-AREA 3 – PIANA DELL'OVEST TICINO

Bellinzago Nov.	Riferim. territoriale	Badia di Dulzago
	Riferim. territoriale	Castello e chiesa di Cavagliano
	Riferim. territoriale	Chiesa Madonna d. Neve
	Caratterizzazione	c.na Bettola
	Caratterizzazione	c.na Boglia
	Caratterizzazione	c.na Bertinella nuova
Cameri	Riferim. territoriale	c.na Bornago
	Riferim. territoriale	c.na Galdina
	Riferim. territoriale	Villa Picchetta

	Caratterizzazione	c.na Bollini
	Caratterizzazione	c.na S. Biagio
	Caratterizzazione	c.na Argine
	Caratterizzazione	c.na Montimperiale
Cerano	Riferim. territoriale	c.na Camerona
Galliate	Riferim. territoriale	Castello
	Riferim. territoriale	Santuario del Varallino
	Riferim. territoriale	Villa Fortuna, Sforza, Migliavacca
Romentino	Riferim. territoriale	c.na Torre Mandelli
Trecate	Riferim. territoriale	Villa Mozzoni
	Riferim. territoriale	Villa Armani Cacciapiatti, S. Martino
	Caratterizzazione	c.na Inglesa
	Caratterizzazione	Tenuta Parazzolone
	Caratterizzazione	c.na Bettole

SUB-AREA 6 – FASCIA COLLINARE DELL'OVEST TICINO

Marano Ticino	Riferim. territoriale	Complesso del Castello
	Riferim. territoriale	Villa Castiglioni Ostini
Mezzomerico	Caratterizzazione	c.na Carcandino
Oleggio	Riferim. territoriale	Complesso S.Pietro Apostolo
	Riferim. territoriale	Parrocchiale S.Giovanni
	Emergenza	Basilica S. Michele
	Riferim. territoriale	B.V. Assunta (santuario di Loreto)
	Riferim. territoriale	Filatorio Mylius
	Caratterizzazione	c.ne Bouscio
	Caratterizzazione	c.ne dei Zani
	Caratterizzazione	c.ne Bellini
	Caratterizzazione	c.ne Sonzini
Pombia	Riferim. territoriale	Complesso del Castello

## **5 La pianificazione comunale**

---

Gli undici comuni del Parco Naturale della Valle del Ticino sono tutti dotati di strumenti urbanistici di recente adozione e/o approvazione.

Ad esclusione di Castelletto Ticino, il cui territorio a parco si limita a una stretta fascia lungo il perimetro del fiume ed è interessato da un'utilizzazione di tipo urbana (anche perché contigua al nucleo storico), gli altri otto comuni appartenenti al comprensorio dell'Ovest Ticino (da nord a sud: Marano T., Oleggio, Bellinzago, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano), recepiscono nel proprio P.R.G. le indicazioni del Piano Territoriale Regionale.

Varallo Pombia e Pombia dovranno far parte di quel comprensorio previsto dalla Provincia di Novara e definito come Ovest Ticino Settentrionale.

In particolare la destinazione a pre-parco delle zone contigue al Parco, verso ovest in Piemonte e le prescrizioni di tipo paesistico contenute nelle "Schede d'Ambito" dell'Ovest Ticino e che interessano la parte di territorio comunale esterna al Parco, sono generalmente assunte in sede di P.R.G. comunali.

In particolare, il Comune di Marano Ticino, oltre a delimitare l'area del Parco e per la quale vale la stessa normativa del Parco, assimila dette aree nelle zone F, quali standard urbanistici per servizi sociali e attrezzature di interesse generale.

Il P.R.G. del Comune di Oleggio, anch'esso riprende i confini del Parco e destina l'intero territorio fra il Parco e il centro storico a zona di interesse archeologico; all'interno del Parco vengono indicate due aree, lungo il fiume, a zona F, di interesse generale.

Anche il Comune di Bellinzago delimita l'area del Parco e al suo interno prevede, lungo il fiume, un'ampia area destinata a zona F e, sempre all'interno del Parco, una vasta zona con vincolo archeologico e di competenza militare.

Nel P.R.G. del Comune di Cameri sono contenute tutte le prescrizioni e zonizzazioni sia del PTO -Ovest Ticino che del Piano d'Area del Parco.

All'interno del Parco si prevede, inoltre:

*" - l'ambito PE 1 (perimetrazione Tav. 2 "Azzonamento generale"); l'assetto e l'utilizzo dell'area, gli interventi ammessi sono definiti da strumento urbanistico esecutivo esteso a tutto l'ambito o a parte di esso. Tale strumento deve essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano d'Area, nel Piano attuativo di Settore e delle indicazioni riportate nelle tavole n.ro 7.1, 7.2, 7.3 (Vincoli e fasce di rispetto) del presente piano. Sugli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi:*

1. *Edifici a destinazione mista residenziale-turistica/ricettiva: manutenzione straordinaria, risanamento;*
  2. *Altri edifici: manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- *L'ambito PE2 (perimetrazione Tav.2 "Azzonamento generale") l'ambito è inedificabile. L'utilizzo dell'area sotto l'aspetto naturalistico forestale è definito da strumento esecutivo, nel rispetto del Piano Regionale di Assesamento Forestale approvato. "*

Nel Comune di Galliate si prevedono, a ovest dell'area a Parco, una prima fascia a pre-parco e una ancora più a ovest, prima del centro urbano, a attività agricole; entrambe come da indicazioni del PTO – Ovest Ticino.

In particolare per le aree agricole comprese nella Scheda d'Ambito 20 dell'Ovest Ticino si prevede, a nord del Canale Cavour, il divieto di ampliare le colture irrigue, con particolare riferimento alle camere colturali del riso e si auspica la concentrazione insediativa a carattere agricolo.

Un aspetto interessante è costituito dall'aver previsto, nella normativa relativa alle zone di pre-parco, la necessità di una riqualificazione ambientale e del riordino turistico-ricreativo e agriturismo.

In particolare l'art. 37 delle N.T.A. prevede:

*" 2) Le aree di cui al presente articolo sono delimitate in cartografia nelle Tavole 3.6 del PRG e comprese in un Piano Particolareggiato Esecutivo d'iniziativa pubblica con i contenuti di cui agli articoli 38 e 39 della legge 56/77 e da approvarsi ai sensi del 7° comma dell'art.40 della legge 56/77 e s.m.i.*

*3) Obiettivi e contenuti del PPE sono i seguenti:*

- *individuare sul territorio agricolo gli interventi necessari per il recupero, valorizzazione e conservazione attiva dei caratteri agricoli e degli impianti delle aree boscate, compresa l'individuazione delle aree ove, sulla base di un'adeguata analisi agrotecnica-forestale e paesaggistica, risulti necessario ampliare, modificare e riordinare l'estensione delle stesse;*
- *individuare gli interventi infrastrutturali, viabilistici e di servizio necessari per un'ordinata organizzazione della fruizione e dell'accessibilità pubblica, tenendo conto che le singole opere e manufatti devono risultare compatibili con i caratteri ambientali ed ecologici della zona; gli interventi dovranno essere distinti in relazione ai diversi modi di accesso (pedonale, ciclabile, veicolare) valorizzando in particolare le escursioni e la mobilità non motorizzata;*
- *individuare, nelle aree che sono state oggetto di interventi di trasformazione e modificazione dell'assetto agricolo ed idrogeologico, le modalità di ripristino ambientale, con il recupero sia ai fini agroforestali, che sociali, ricreativi, sportivi e ricettivi, questi ultimi nel rispetto delle norme successive;*
- *attribuire agli edifici esistenti gli indici, le prescrizioni e le destinazioni d'uso compatibili con l'assetto generale e vocazioni specifiche della zona, con il prioritario mantenimento e salvaguardia dell'attività agricola in essere;*
- *individuare le aree e gli immobili per i quali gli interventi potranno essere ammessi a concessione semplice, con la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e l'individuazione delle unità d'intervento con indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *individuare gli immobili da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed impianti d'interesse generale."*

*Per quanto concerne le destinazioni d'uso, le norme prevedono:*

*"4) Nelle aree di cui al presente articolo, la precisazione delle singole destinazioni d'uso sarà effettuata dal PPE con riferimento alle seguenti attività agricole e silvo-pastorali, con riferimento all'art.34 delle presenti N.T.A. ed alle norme dell'art. 25 della L.R. 56/77; allevamenti equestri anche connessi alle attività di cui al successivo punto b);*

*attività ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto e compatibili con i caratteri ambientali della zona, quali maneggi e centri ippici, aree attrezzate per il golf, centro di nuoto, campi per la disciplina sportiva del tennis, calcio, pallavolo, ecc.; sono escluse attività connesse alla motorizzazione, nonché il rimessaggio di caravan, roulotte e simili, anche a cielo aperto;*

*attività agroturistiche ed attività ricettive alberghiere ed extralberghiere connesse alle attività ricreative;*

*eventuali residenze turistiche nei limiti del 20% della capacità insediativa di cui al successivo 6° comma.*

*5) Negli interventi relativi ad attrezzature ed infrastrutture a servizio dell'attività agricola, ivi comprese le residenze dell'imprenditore e/o del conduttore, valgono le norme di cui al precedente articolo 34, ivi comprendendo in tali attività anche quelle relative agli allevamenti di animali in campagna.*

*6) Il dimensionamento delle aree da destinare a nuove attività ed attrezzature ricettive, ricreative, sportive e del tempo libero all'aperto, è fatta in sede di PPE, tenendo conto delle seguenti modalità:*

- *prioritariamente devono essere recuperate e riqualificate le aree attualmente destinate alla coltivazione di cave e ad usi di deposito e nella quali sono in corso, o sono dismesse, attività che non abbiano un'adeguata compatibilità con il contesto (quali canili, circuiti motorizzati, discariche, ecc.);*
- *le nuove volumetrie da destinare ad attrezzature ricettive alberghiere ed extralberghiere, esercizi pubblici, servizi ed attrezzature per le attività ricreative (quali club-house, dormi-house, locali di ristoro e di accoglienza) devono essere contenute nell'indice di densità territoriale di 0,015 mc/mq, calcolato sull'intera estensione della zona o sub-zona assoggettata dal PPE alle singole zone d'intervento e di specifica destinazione d'uso, indipendentemente dai riferimenti fondiari che hanno concorso alla determinazione della capacità insediativa;*
- *deve essere prioritariamente previsto il recupero e la riqualificazione di volumi esistenti; sono sempre ammessi gli interventi a servizio dell'attività agricola nel rispetto delle norme di cui all'articolo 34; sono sempre ammessi, indipendentemente dai limiti volumetrici, edifici e locali tecnici per il ricovero delle attrezzature e dei mezzi a servizio della gestione e manutenzione delle aree;*
- *in tutte le aree deve essere prevista un'adeguata dotazione di parcheggi pubblici e/o d'uso pubblico, dimensionati in relazione all'utenza prevista; le eventuali attrezzature ricettive dovranno dotarsi di aree di parcheggio pubblico o d'uso pubblico alberato non inferiore al 100% della Superficie Lorda di Pavimento; in sede di PPE dovranno essere individuate le aree da attrezzare per la sosta anche a servizio dell'escursionismo e della mobilità pedonale nel Parco del Ticino;*

- *l'altezza massima di zona è fissata in mtl. 10,00; sono esclusi dai limiti d'altezza le strutture e sovrastrutture destinate alle attività agricole e/o sportive e ricreative nei limiti strettamente necessari;*
- *il rapporto di copertura è fissato nel 50% dell'aea asservita agli insediamenti ammessi; la distanza dai confini non dovrà essere inferiore ad 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di mtl. 5,00; la distanza minima dalle strade è fissata in mtl. 10,00;*
- *prescrizioni particolari sono stabilite in sede di PPE.*

*7) Sino alla formazione del PPE, sulle aree e sugli immobili in esso compresi sono ammessi, purchè conformi agli indirizzi normativi della scheda d'ambito SA 19 ed alla norma dell'art. 25 del "Piano Territoriale Regionale Ovest Ticino":*

- *gli interventi previsti dall'art. 34 a servizio dell'attività agricola;*
- *gli interventi previsti dall'art. 35 per gli edifici residenziali sorti in area agricola;*
- *gli interventi di pubblico interesse di cui all'art. 39 (attrezzature e servizi di interesse generale) e 41 (impianti tecnologici);*
- *gli interventi strettamente necessari alla coltivazione ai fini estrattivi nelle aree già oggetto di specifica convenzione e nei limiti temporali in essa previsti;*
- *i ricoveri per attrezzi agricoli con le caratteristiche di cui al 3° comma dell'art. 33. "*

I P.R.G. dei Comuni di Romentino e Trecate recepiscono le indicazioni del PTO-Ovest Ticino, (individuando in particolare le aree destinate ai siti estrattivi da perforazioni), soprattutto in merito alle fasce di pre-parco e alle diverse zone di salvaguardia individuate nelle singole Schede d'Ambito relative al territorio Ovest-Ticino.

Per quanto riguarda i comuni a nord del Parco, esterni al territorio dell'Ovest Ticino, già si è accennato a Castelletto Ticino; per quanto riguarda Varallo Pombia e Pombia, i rispettivi piani prevedono fasce di pre-parco e l'individuazione di aree sia nel pre-parco, che nel Parco, da sottoporre a strumento urbanistico esecutivo per la formazione di aree attrezzate e destinate al tempo libero e al turismo ricreativo. Tali aree potrebbero anche essere acquisite dall'Amministrazione Comunale e successivamente concesse in gestione a privati.

Con riferimento alle azioni di prevenzione del rischio idrogeologico i PRG comunali ai sensi della Circolare PGR 8 maggio 1996 n.7/LAP devono essere

corredati da studi geologici sviluppati su tutto il territorio comunale ai fini della classificazione rispetto alla pericolosità geomorfologica e alla idoneità all'utilizzazione urbanistica. Per l'individuazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica la Circolare propone tre classi di idoneità:

**Classe I:** porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.;

**Classe II:** porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante;

**Classe III:** porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Dopo un periodo di sperimentazione applicativa della Circolare la Regione Piemonte ha redatto una nota tecnica esplicativa ai fini di fornire un indirizzo e un chiarimento tecnico, nonché di promuovere una maggiore sinergia con gli strumenti di pianificazione sovraordinati (PSFF e PAI). In particolare la Nota tecnica esplicativa del dicembre 1999 meglio specifica le Classe III in:

**Classe IIIa:** porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti;

**Classe IIIb:** porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente;

**Classe IIIc:** porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla Legge 9/7/1908 n.445.

La tabella di seguito riportata sintetizza le correlazioni proposte dalle Regione Piemonte tra la classificazione PAI e le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica 7/LAP.

QUADRO PROGRAMMATICO E NORMATIVO

Proposta di correlazione Disegni e norme P.A.I. e Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica 7LAP		
CLASSIFICAZIONE P.A.I.		CIRCOLARE 7/LAP
Fenomeno	Richiami e sintesi delle prescrizioni P.A.I. art.9 N.d.A.	Possibili classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica 7/LAP *
<b>FRANE</b>		
<b>Area di frana attiva (Fa)</b> Si intendono quelle in atto o verificatesi nell'arco degli ultimi 50 anni, anche nel caso della "attività" sia consistita in una ripresa di movimento intervenente in modo parziale limitato a corpo di frana	<b>Molto elevata.</b> Sono consentiti: Interventi di demolizione senza ricostruzione Interventi di manutenzione ordinaria (art. 31 L.5.8.78 n.457 Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni Interventi su opere pubbliche. Sistemazioni L.a.	Classe III (con N.d.A. definite dal P.A.I.) o IIIa se modificato Classe IIIc o Classe IIIb4 se edificato
<b>Area di frana quiescente (Fq)</b> Sono quelle che hanno dato segni di "attività" in un periodo di tempo antecedente a quello sopra indicato (>50 anni)	<b>Elevata.</b> Sono consentiti: Interventi di demolizione senza ricostruzione Interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e riassetto conservativo (art. 31 L.5.8.78 n.457 senza aumenti di superficie e volume. Adeguamenti igienico-funzionali dell'esistente Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni Interventi su opere pubbliche. Sistemazioni L.a.	Classe III o IIIa se modificato Classe IIIc se edificato, oppure CRONOPROGRAMMA: Classe IIIb4 - IIIb3 per la necessità di interventi sull'esistente; Classe IIIb1
<b>Area di frana stabilizzata (Fs)</b> Comprendono le frane interessate da interventi di consolidamento o che hanno raggiunto naturalmente assetti di equilibrio.	<b>Media o moderata.</b> Sono consentiti: ...Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, (...) tenuto conto delle indicazioni della L.24.02.1992 n.225	Classe III o IIIa se modificato Classe IIIc se edificato, oppure CRONOPROGRAMMA: classe da IIIb1 a IIIb4 in funzione della pericolosità valutata in dettaglio; Possibili anche in Classe II
<b>ESONDAZIONI di carattere torrentizio **</b>		
<b>Area potenzialmente coinvolta da fenomeni con pericolosità molto elevata (Tr 20-50 anni) (Ea)</b>	<b>Molto elevata o elevata.</b> Sono consentiti: Interventi di demolizione senza ricostruzione Interventi di manutenzione ordinaria (art. 31 L.5.8.78 n.457 Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni Interventi su opere pubbliche. Sistemazioni L.a.	Classe III (con N.d.A. definite dal P.A.I.) o IIIa se modificato Classe IIIc o IIIb4 se edificato
<b>Area potenzialmente coinvolta da fenomeni con pericolosità moderata e media (Tr &gt;100 anni) (Eb)</b>	<b>Moderata o media.</b> Sono consentiti: Interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e riassetto conservativo (art.31 L.5.8.78 n.457 senza aumenti di superficie e volume. Adeguamenti igienico-funzionali dell'esistente Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni. Nuove infrastrutture pubbliche e interventi sulle esistenti. Sistemazioni L.a.	Classe III o IIIa se modificato Classe IIIc se edificato, oppure CRONOPROGRAMMA: classe da IIIb1 a IIIb4 in funzione della pericolosità valutata in dettaglio e per necessità di interventi sull'esistente
<b>TRASPORTO DI MASSA SU CONOIDI</b>		
<b>Area di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti da opere di difesa e di sistemazione a monte (Ca)</b> (sono stati individuati come conoidi attivi o potenzialmente attivi quelli che risultano interessati da notevoli episodi di alluvionamento negli ultimi 50 anni)	<b>Molto elevata.</b> Sono consentiti: Interventi di demolizione senza ricostruzione Interventi di manutenzione ordinaria (art.31 L.5.8.78 n.457 Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni Interventi su opere pubbliche. Sistemazioni L.a.	Classe III (con N.d.A. definite dal P.A.I.) o IIIa se modificato Classe IIIc o IIIb4 se edificato
<b>Area di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protetti da opere di difesa e di sistemazione a monte (Cb)</b> (sono stati individuati come conoidi attivi o potenzialmente attivi quelli che risultano interessati da notevoli episodi di alluvionamento negli ultimi 50 anni)	<b>Elevata.</b> Sono consentiti: Interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e riassetto conservativo (art.31 L.5.8.78 n.457) senza aumenti di superficie e volume. Adeguamenti igienico-funzionali dell'esistente Interventi sull'esistente a mitigazione dei fenomeni. Nuove infrastrutture pubbliche e interventi sulle esistenti. Sistemazioni L.a.	Classe III o IIIa se modificato Classe IIIc se edificato, oppure CRONOPROGRAMMA: classe IIIb1 o IIIb3 a seconda della pericolosità e per la necessità di interventi sull'esistente, Classe IIIb4,
<b>Area di conoidi non recentemente attivatisi (negli ultimi 50 anni) o completamente protette da opere di difesa (Cc)</b>	<b>Media o moderata.</b> Sono consentiti: ...Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, (...) tenuto conto delle indicazioni della L.24.02.1992 n.225	Classe III o IIIa se modificato Classe IIIc se edificato, oppure, CRONOPROGRAMMA: classe da IIIb1 a IIIb4 a seconda della pericolosità valutata in dettaglio; possibili anche in Classe II

## **6 I Piani dei Parchi della Valle del Ticino lombardo e piemontese**

---

### **6.1 Introduzione**

L'obiettivo del presente documento è il confronto degli strumenti di pianificazione dei due parchi naturali regionali della Valle del fiume Ticino delle regioni Piemonte e Lombardia: il *Piano d'Area del Parco naturale Valle del Ticino* e il *Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino*.

Nella descrizione del territorio dei due parchi deve essere innanzitutto precisato quale è il territorio considerato. Se per il parco naturale piemontese non esistono problemi sull'individuazione dei confini, per la Lombardia solo da poco tempo è stato formalizzato istituzionalmente l'ambito del parco naturale (Parco naturale della valle del Ticino)<sup>1</sup> rispetto al più ampio parco regionale (Parco Lombardo della Valle del Ticino). Tra i due parchi lombardi il neo-istituito parco naturale è quello che si attiene alla legislazione in materia di parchi naturali regionali.

Per il parco naturale è prevista l'approvazione di una nuova disciplina (tramite deliberazione della Giunta regionale); sino a tale momento, rimane in vigore la normativa del PTC del parco regionale (deliberazione Giunta regionale n. VII/5983 del 2/08/2001).

---

<sup>1</sup> L.R. 12 dicembre 2002, n. 31 «Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino». (B.U.R.L. 17/12/2002, n. 51, 1° suppl. ord.)

Le successive valutazioni fanno dunque riferimento a questo parco naturale di estensione più ridotta.

Il confronto tra i due Piani per il Parco si situa nel contesto della normativa nazionale e regionale in materia di aree protette, e internazionale. A livello di Unione Europea costituisce un riferimento importante la direttiva habitat (n. 92/43/CEE) e la direttiva Uccelli n. 79/409/CEE, dato che in entrambi i parchi sono presenti aree che si rifanno a queste direttive. A livello internazionale si cita il riferimento al programma Man and Biosphere (MAB) dell'UNESCO, in quanto, recentemente (novembre 2002), entrambi i parchi sono stati classificati come "Riserve della biosfera" del programma MAB (vedi paragrafo 6.4).

Il Piano d'Area<sup>1</sup> del parco piemontese è stato studiato in tutti i documenti da cui è costituito (relazione, cartografia, norme di attuazione). Il documento piemontese è principalmente descrittivo e la normativa è molto generica (scheda dettagliata in allegato **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

L'analisi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del parco lombardo<sup>2</sup> (scheda dettagliata in allegato 6.10), si fonda essenzialmente sulle Norme Tecniche di Attuazione e sull'azonamento (cartografia).

In allegato 6.11, Tabella 1: I parchi naturali, sono riportate alcune informazioni riassuntive riguardo all'estensione dei due parchi naturali e del parco regionale lombardo.

## **6.2 La legge quadro nazionale e le leggi regionali sulle aree protette**

Il Piano d'Area del parco piemontese e il PTC del parco lombardo hanno valenza di Piano per il Parco.

La «Legge quadro sulle aree protette» (L. 394/91) specifica la valenza del Piano per il Parco, che sostituisce qualsiasi strumento di pianificazione

---

<sup>1</sup> Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 839-CR 2194 del 21 febbraio 1985.

<sup>2</sup> «Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino (art.19, comma 2, LR. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090 (Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983).»

paesistico, territoriale e urbanistico<sup>1</sup>, e rimanda alle norme istitutive delle aree protette regionali l'indicazione specifica degli elementi del Piano per il Parco<sup>2</sup>.

Rispetto a quanto contenuto nella norma quadro, le indicazioni della legge istitutiva del parco piemontese<sup>3</sup>, aggiornata con la L.R. 10/1993<sup>4</sup>, non forniscono però ulteriori specifiche riguardo ai contenuti del Piano per il Parco. L'unica indicazione presente nella legislazione regionale è l'indicazione della valenza del Piano d'Area come stralcio del Piano Territoriale, forse demandando le specifiche del Piano d'Area alle specifiche del Piano Territoriale<sup>5</sup>.

La legge istitutiva del parco naturale lombardo<sup>6</sup> riguardo al contenuto del Piano per il Parco, rimanda alla L.R. 86/1983 che indica gli elementi definiti dal PTC del parco naturale<sup>7</sup>, in particolare:

<sup>1</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394 (aggiornata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426), TITOLO III AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI, art. 25, c. 2

<sup>2</sup> «Art. 23 – *Parchi naturali regionali* – La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco.» L. 6 dicembre 1991, n. 394 (aggiornata dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426), TITOLO III AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI.

<sup>3</sup> L.R. 21 agosto 1978, n.53 «Istituzione del Parco Naturale della Valle del Ticino».

<sup>4</sup> L.R. 22 febbraio 1993, n.10 «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978 n. 53. Ampliamento del Parco naturale della valle del Ticino».

<sup>5</sup> L.R. 22 marzo 1990, n. 12 «Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia», art. 23, il Piano d'Area costituisce, a tutti gli effetti, stralcio del Piano Territoriale.

<sup>6</sup> L.R. 12 dicembre 2002, n. 31 «Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino». (B.U.R.L. 17/12/2002, n. 51, 1° suppl. ord.)

<sup>7</sup> «a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela - ivi comprese eventuali aree di riserva e monumenti naturali - nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso, pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c), 4 e 5 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444;

b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;

c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica [...] per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco [...];

d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica [...];

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.» L.R. 86/1983, art. 17, c. 4.

- a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela [...] nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso, pubblico,
- b) l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;
- c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica [...] per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco [...];
- d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica [...];
- e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.

Alcuni elementi presenti nella «Legge quadro sulle aree protette» servono come guida alla lettura del Piano per il Parco, in particolare per quanto riguarda la zonizzazione del Parco naturale regionale.

La legge quadro definisce, per i parchi nazionali, quattro tipologie di zone in base al diverso grado di protezione a partire dalle riserve naturali integrali, nelle quali l'ambiente è conservato nella sua integrità, sino alle aree di promozione economica e sociale in cui sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori<sup>1</sup>.

Il richiamo delle tipologie d'area dei parchi nazionali per l'analisi della zonizzazione dei parchi naturali è del tutto coerente con la filosofia della legge nazionale, che per le specifiche dei regolamenti delle aree protette dei parchi regionali richiede esplicitamente la conformità ai principi enunciati per i parchi nazionali<sup>2</sup>.

Le tipologie di parchi naturali e riserve naturali regionali definite in Lombardia e in Piemonte sono del tutto confrontabili. La Tabella 1 in allegato 6.11 mette a confronto le definizioni di riserve naturali fornite da Lombardia e Piemonte. Viene riportata qui di seguito la legislazione piemontese in proposito:

«1. I territori sottoposti a tutela sono classificati, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

---

<sup>1</sup> L. 6 dicembre 1991, n. 394 (aggiornata alla L. 9 dicembre 1998, n. 426), art. 12, c. 2.

<sup>2</sup> «Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;»L. 6 dicembre 1991, n. 394, (aggiornata alla L. 9 dicembre 1998, n. 426), art. 22 - *Norme quadro*, c. 1, lett. d).

Parchi naturali, per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;

Riserve naturali, per la protezione di uno o più valori ambientali. Le Riserve naturali si distinguono in:

*Riserve naturali integrali*, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;

*Riserve naturali speciali*, per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica);

*Riserve naturali orientate* per la conservazione dell'ambiente naturale, nelle quali sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli, pastorali e forestali e di recupero ambientale.»<sup>1</sup>

La normativa piemontese è coerente rispetto al dettato della legge quadro prevedendo aree protette a diverso grado di tutela. Inoltre la legislazione piemontese prevede le aree attrezzate, con finalità di tutela e fruizione del patrimonio naturalistico, e zone di preparato con finalità di graduale raccordo le aree circostanti<sup>2</sup>.

La legislazione lombarda contempla, inoltre, i *parchi regionali*<sup>3</sup> non riconosciuti a livello nazionale<sup>4</sup> e da non confondersi con i *parchi naturali* previsto dalla legge quadro.

Le zone di preparato piemontesi e i parchi regionali lombardi hanno entrambe l'importante funzione di graduale raccordo con le aree circostanti, cioè di *Area di Transizione*, come definita dall'UNESCO. I preparchi piemontesi e i parchi regionali lombardi differiscono però nella valenza del principale strumento di gestione. Il PTC del parco regionale lombardo è obbligatorio e prevale sempre sugli altri strumenti di pianificatori paesistici, territoriali e urbanistici (L.R. 86/1983). Le zone di preparato piemontesi, invece, sono dotati di piano d'Area

---

<sup>1</sup> L.R. 22 marzo 1990, n.12, art. 5 *Classificazione*, c. 1. La successiva legislazione regionale non ha introdotto nuovi elementi in riguardo.

<sup>2</sup> L.R. 22 marzo 1990, n.12, art. 5 *Classificazione*, c.1.

<sup>3</sup> «b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.» L.R. 30 novembre 1983, n.86, art. 1 comma b).

<sup>4</sup> Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, *Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette*, 4° aggiornamento 2002.

solo se ciò è previsto dal provvedimento istitutivo. In tal caso il Piano d'Area sostituisce tutta la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello (art.23 L.R. 12/1990 così come modificata dall'art.7 della L.R. 36/1992)

La presenza di una zona di salvaguardia e di graduale raccordo è sicuramente di notevole importanza per un parco naturale situato in una realtà così fortemente antropizzata, come anche quella della pianura padana, la cui mancanza nella realtà italiana è stata evidenziata anche dal Giornale dei Parchi<sup>1</sup>.

### 6.3 Riferimenti normativi europei

La direttiva europea n. 92/43/CEE relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata direttiva "Habitat" prevede la creazione della rete Natura 2000 e definisce una metodologia comune per tutti gli Stati membri per individuare, proporre, designare i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che dopo l'approvazione definitiva prendono il nome di Zone Speciali di Conservazione.

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva "Uccelli" (n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La direttiva Habitat stabilisce chiaramente che le Zone di Protezione Speciale fanno anche loro parte della rete.

Le *Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000*, approvate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002,

---

<sup>1</sup> Meschini, R., La classificazione delle Aree Protette, E-Quaderni del Giornale dei Parchi, n. 1: Parchi al Bivio, [www.parks.it/ilgiornaledaiparchi/eq1.pdf](http://www.parks.it/ilgiornaledaiparchi/eq1.pdf)

introducono il piano di gestione dell'area protetta di Natura 2000, come strumento di pianificazione dell'area in assenza di altri strumenti di pianificazione adeguati. Oltre al quadro conoscitivo complessivo (componente fisica, biologica, socio-economica, archeologica, architettonica e culturale, paesaggistica) prevede un'analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie utilizzando degli indicatori, la definizione di obiettivi di gestione generali e di dettaglio, e la messa a punto di strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni.

#### **6.4 La zonizzazione delle aree protette proposta dall'UNESCO**

Il Programma MAB (*Man and Biosphere*) dell'UNESCO, è stato avviato nel 1971 dalla Divisione di Scienze Ecologiche<sup>1</sup>, quale specifico Programma Intergovernativo del Settore Scienze dell'UNESCO, indicando inizialmente 13 diversi "Sotto-Programmi Tematici" come guida per lo sviluppo del Programma stesso: tra questi si sono subito delineati come particolarmente importanti il Sotto-Programma n. 6 sulle "Riserve della Biosfera" e quello n. 11 sugli "Ecosistemi Urbani" (cfr. Rapporto Italiano MAB 1990)<sup>2</sup>.

Il sottoprogramma n. 6 sulle "Riserve della Biosfera" determina la strutturazione delle riserve come segue:

- area centrale (*core area*)
- area tampone (*buffer area*)
- area di transizione (*transition area*)

Con questo approccio si applica la medesima filosofia di gestione del territorio, con valori gradualmente decrescenti dall'area centrale verso le aree esterne, e nell'individuazione di normative opportunamente espresse in funzione del livello di tutela e salvaguardia.

---

<sup>1</sup> Sotto la Direzione dell'ecologo terrestre italiano Francesco di Castri.

<sup>2</sup> [www.unesco.it/attività/p\\_intergover/mab.htm](http://www.unesco.it/attività/p_intergover/mab.htm)

## 6.5 Confronto fra tipologie di zone previste dai due Piani Parco

Il confronto delle tipologie di area previste nei due parchi naturali è piuttosto delicato, in quanto non c'è una corrispondenza immediatamente leggibile.

Il Piano d'Area piemontese individua due tipologie di riserva (le riserve naturali speciali e le riserve naturali orientate), mentre nel parco lombardo non ci sono riserve naturali; il PTC lombardo individua però le zone naturalistiche integrali, le zone naturalistiche orientate e le zone naturalistiche di interesse botanico forestali, con denominazione e obiettivi di tutela simili alle aree previste nel parco piemontese. Entrambi i Piani per il Parco prevedono dunque un'insieme di tipologie di aree a regime di tutela decrescente. (vedi allegato 6.11)

Oltre alle riserve naturali, il Piano d'Area piemontese individua: le aree di conservazione dell'agricoltura, le aree attrezzate e le aree altre (aree prevalentemente boscate). Questa classificazione evidenzia una suddivisione del territorio in base all'uso effettivo del suolo.

Il PTC lombardo, seguendo sempre il criterio di suddivisione del territorio in aree a regime di tutela decrescente, individua inoltre: le *Zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali*, le *Zone naturalistiche perifluviali* (suddivise in Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico, Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico) e le *Aree di promozione economica e sociale*.

Va notata la presenza nel PTC lombardo di aree (B3) chiamate "*Zone di rispetto delle Zone naturalistiche perifluviali*", «parti di territorio costituite da aree a forte vocazionalità naturalistica in quanto, per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1, B2 e all'area di divagazione del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).»<sup>1</sup>, definizione che riprende il concetto di *aree tampone* previste dal progetto MAB dell'UNESCO.

Inoltre, bisogna rilevare che la normativa lombarda<sup>2</sup> prescrive l'individuazione dei parchi naturali all'interno dei confini dei parchi regionali, garantendo l'esistenza di aree con funzione di preparco in coerenza col concetto di *area di transizione* prevista dal progetto MAB dell'UNESCO. Nel caso del parco

---

<sup>1</sup> PTC - Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino (Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983), art. 7.B3.

<sup>2</sup> L.R. 83/1986, art. 16-ter, c.1.

naturale lombardo, è presente una estesa porzione di territorio (le zone G1 e G2 del parco regionale) con funzionalità di preparco.

Nel Parco piemontese manca, invece, l'individuazione di una zona di preparco, possibilità comunque prevista dalla normativa<sup>1</sup>, che prevede possa essere individuata all'interno del Parco stesso, o ai suoi confini.

E' inoltre importante notare per il Parco naturale lombardo, l'individuazione di *aree di promozione economica e sociale*, zone dunque con finalità di miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e di miglior godimento del parco da parte dei visitatori, aspetto che nella definizione di attuali strumenti di pianificazione non deve essere sottovalutata.

Infine non si deve dimenticare che il PTC lombardo individua le *Zone di protezione speciale* (ai sensi della DIR 79/409/CEE, Direttiva Uccelli), che fanno parte della rete **Natura 2000**, mentre il parco piemontese è stato classificato interamente come *Sito d'Interesse Comunitario* ai sensi della DIR 92/43/CEE (Direttiva Habitat), ed ha recentemente ottenuto il riconoscimento come *Zona Speciale di Conservazione*, che sancisce l'entrata nella rete Natura 2000. Questi riconoscimenti mettono in evidenza l'importanza della Valle del Ticino a livello europeo, ma mostrano anche un approccio disomogeneo tra i due parchi, sia per tipologia di riconoscimento, sia per l'estensione del territorio inserito (o da inserire) nella rete Natura 2000.

La paragrafo Tipologie di zona previsti nei Piani per il Parco in allegato 6.11 riporta un breve elenco delle zone definite nei due parchi.

## 6.6 Localizzazione delle zone a confronto

La zonizzazione del parco piemontese permette innanzitutto di individuare le aree definite come riserva naturale. Queste riserve coprono diverse aree del parco, particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, e che per questo motivo sono sottoposte ad una particolare tutela. Non è dunque sorprendente che queste riserve non presentino un ordine spaziale rilevabile.

---

<sup>1</sup> L.R. 12/1990, art. 5, c. 2.

Anche le zone di protezione agricola e le aree altre (generalmente aree boscate) non presentano una disposizione regolare che, di fatto, è legata all'uso effettivo del suolo.

Le aree attrezzate invece sono aree di estensione ridotta distribuite sul territorio, dato che svolgono funzioni di supporto alla fruizione del parco.

La zonizzazione determinata dal PTC del parco regionale lombardo invece, segue la filosofia di aree concentriche, esplicitata anche dall'UNESCO nel programma MAB (vedi paragrafo 6.4), dove intorno alle aree centrali, di massima tutela (per esempio il fiume Ticino), sono disposte aree a tutela decrescente.

Oltre alla zona centrale costituita dal fiume Ticino sono state individuate alcune altre zone, sparse sul territorio in maniera irregolare, considerate essere di particolare interesse e dunque tutelate come *Zone naturalistiche parziali*. Queste zone, a differenza di quanto avviene per le Riserve naturali del parco piemontese, sono però generalmente contornate da aree tampone, coerentemente con la filosofia delle zone concentriche a tutela decrescente.

Le singole zone sono descritte in maniera dettagliata in allegato 6.10.

Figura 1 e Figura 2 illustrano la zonizzazione del Piano d'Area piemontese e del PTC lombardo.

## **6.7 Zonizzazione MAB a confronto**

Il parco naturale piemontese, il parco regionale lombardo e il parco naturale lombardo al suo interno, hanno recentemente ottenuto il riconoscimento di "Riserva della biosfera" dal progetto MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO come Valle del Ticino. Per questo scopo, si è reso necessario il raggruppamento delle zone presenti nei due Piani per il Parco, nelle tre tipologie di area previste dal MAB: nel parco lombardo è chiaramente riconoscibile la disposizione concentrica di aree a regime di tutela decrescente, mentre nel piano piemontese non si riscontra una disposizione di questo tipo.

Questa richiesta ha comportato una proposta di zonizzazione del territorio, proposta che in entrambi i casi ha comportato un raggruppamento delle zone presenti nei due Piani per il Parco, nelle tre tipologie di area previste dal MAB: nel parco lombardo è chiaramente riconoscibile la disposizione concentrica di

aree a regime di tutela decrescente, mentre nel piano piemontese non si riscontra una disposizione di questo tipo.

La zonizzazione MAB per il parco piemontese è riportata in Figura 3, la Figura 4 riporta la zonizzazione MAB del parco lombardo, mentre in Figura 5 è riportato il confronto tra le due zonizzazioni MAB.

L'estensione delle tipologie di aree è riassunta nella Tabella 3: .

Un altro aspetto importante, evidenziato implicitamente nella elaborazione comune della proposta per il riconoscimento MAB, è l'unitarietà del territorio della Valle del Ticino, e dunque l'importanza di una collaborazione tra gli enti gestori di quest'area. Esistono infatti manifestazioni di intenti tra le regioni Piemonte e Lombardia per la costituzione di un parco naturale interregionale<sup>1</sup>, che, al di fuori delle iniziative legate al MAB, non pare essersi ancora tradotto in azioni concrete. Da questa riflessione emerge l'importanza di uniformare i criteri di zonizzazione che, seguendo l'approccio proposto dall'UNESCO, richiedono un approccio per livelli di tutela decrescenti, dove il fiume Ticino costituisce uno dei principali oggetti di tutela di questi parchi.

## 6.8 Confronto delle diverse tematiche di tutela

Nel confronto dei temi affrontati nei due Piani per il Parco (PTC lombardo limitatamente al territorio interessato dal neo istituito Parco Naturale), è importante tenere presente, le differenti impostazioni dei due documenti e i periodi diversi in cui sono stati redatti: il Piano d'Area piemontese con un approccio classificatorio e vincolistico, il PTC lombardo sicuramente più propositivo, di cui però è a disposizione solo la normativa.

Nel confronto delle informazioni disponibili per i diversi ambiti tematici si è cercato, nei limiti imposti dai documenti a disposizione, di estrapolare dai documenti disponibili indicazioni relativamente ai seguenti elementi:

- Obiettivi da perseguire

---

<sup>1</sup> Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 8321/CR/96222 del 13/07/1994 e deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 475492 del 25/01/1994 riguardanti la definizione di criteri generali per la costituzione di un Parco Naturale interregionale Lombardo e Piemontese della Valle del Ticino con riferimento alla L. 394/1991.

- Stato dell'ambiente e del territorio
- Valutazione dello stato dell'ambiente e del territorio
- Strategie di intervento

Una suddivisione di questo tipo nasce dalla scelta di un punto di vista operativo, come proposto e attuato nel Piano per il Parco del Parco Nazionale tedesco "Nationalpark Berchtesgaden" approvato nel 2001<sup>1</sup>, e previsto nel piano di gestione delle aree Natura 2000 (vedi capitolo 6.3). Un tale approccio richiede la determinazione degli obiettivi da raggiungere in un periodo prefissato, e l'individuazione di indicatori che permettono la determinazione dello stato dell'ambiente. Segue poi la valutazione dello stato dell'ambiente con lo scopo di individuare le strategie da attuare per perseguire gli obiettivi posti.

Per quanto riguarda il parco piemontese, queste informazioni emergono in gran parte dalla relazione di Piano e in misura minore dalle norme tecniche di attuazione (poche e poco articolate). Per quanto riguarda il piano lombardo la fonte principale è costituita dalle norme tecniche di attuazione, ampie e articolate, spesso di non facile lettura, se riferite alle singole zone e ai temi di tutela.

Dal confronto degli obiettivi, dello stato, della valutazione e delle strategie di intervento per le diverse tematiche (riportato in allegato 6.11 Tabella 4), emergono le osservazioni che seguono.

#### Piano d'Area piemontese

Come evidenziato in precedenza l'approccio vincolistico e classificatorio del Piano d'Area, spesso non permette l'estrapolazione delle informazioni cercate, in particolare manca generalmente la definizione degli obiettivi di sviluppo per i diversi aspetti trattati, mentre le indicazioni riguardo alle strategie e intervento sono del tutto generiche, e servono più che altro come linee guida per lo sviluppo di strategie. Inoltre bisogna evidenziare come solo un sottoinsieme delle tematiche valutate sia stato sviluppato nel Piano d'Area, in particolare mancano indicazioni per alcune delle finalità previste dallo statuto del parco

---

<sup>1</sup> [www.nationalpark-berchtesgaden.de](http://www.nationalpark-berchtesgaden.de)

piemontese<sup>1</sup>: la tutela delle acque del Ticino, il coordinamento delle iniziative con il parco lombardo, interventi a favore delle famiglie residenti.

Sono maggiormente sviluppati l'aspetto della fruizione, la gestione dei boschi e l'agricoltura.

In particolare:

- Va notata l'assenza quasi totale nel Piano d'Area del parco piemontese di indicazioni inerenti alla tutela delle acque. Questo approccio non sembra funzionale, e sicuramente andrà ripensato in una revisione del documento, dato che il fiume Ticino costituisce uno degli aspetti più caratteristici del parco, la cui tutela è esplicitamente prevista dallo statuto.
- Per quanto riguarda la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e paesistiche, l'approccio classificatorio fornisce una descrizione dello stato della vegetazione e della fauna, ma permette al massimo di estrapolare linee guida del tutto generiche relative alla tutela. Viene messa in evidenza l'importanza dell'ambiente al fine della tutela della fauna e il peso delle aree circostanti. Non affronta altri aspetti ambientali quali la qualità dell'aria o l'inquinamento acustico, né la tutela del paesaggio.
- Un aspetto cruciale, rilevato dal Piano d'Area piemontese, in particolare in riferimento alla tutela della fauna, è l'importanza delle aree circostanti il parco naturale, aree attualmente non sottoposte ad alcun regime di tutela.
- L'aspetto centrale di questo piano è sicuramente il tema della fruizione del parco: fruizione da valorizzare nel rispetto dell'ambiente naturale, criterio che sicuramente anche oggi ha la sua validità. Questo aspetto viene sviluppato soprattutto con lo scopo di suddividere il territorio in base ad accessibilità e importanza dei flussi, mentre trascura iniziative di promozione della fruizione per i diversi scopi previsti (a fini ricreativi, didattici, scientifici, storici, archeologici e culturali).
- Per quanto riguarda l'agricoltura viene denunciata una tendenza alla monocolture e alla perdita di colture tradizionali (marcite). Vengono suggeriti importanti obiettivi, anche se vaghi, come il recupero di zone incolte, il favorimento di colture tradizionali... Le proposte di intervento sono però, anche in questo caso più che altro linee guida generiche.

---

<sup>1</sup> Statuto IIII leg. Reg. Art. 3 Finalità, comma 3) Difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Ticino, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

### PTC Parco lombardo

L'impostazione del PTC fa riferimento ai concetti di ambiente, di territorio e di paesaggio in una visione che ne sottolinea le relazioni, aspetto imprescindibile per la definizione di obiettivi di tutela mirati alla salvaguardia, ma anche a consentire l'uso di un territorio di particolare valore.

Il fiume (alveo e area di divagazione) è esplicitamente individuato come area di massima tutela naturalistica insieme alle zone individuate come riserve integrali orientate, integrali e di interesse botanico-forestale.

Gli obiettivi da perseguire riguardano principalmente la tutela dell'ambiente naturale nelle aree più integre (flora, fauna, ecosistemi), la tutela dell'attività agricola con forme di incentivazione di agricoltura biologica e con possibilità di interventi sulle strutture di supporto, la tutela della qualità dell'aria e delle acque e l'attenzione all'inquinamento acustico, soprattutto nelle zone naturalistiche.

Il tema della tutela del paesaggio (attenzione agli aspetti visuali e estetici) è presente nel complesso delle norme e emerge anche nelle disposizioni che riguardano gli interventi di infrastrutture viarie e le reti tecnologiche. Tutela che oltre all'obiettivo di mantenimento degli elementi formali in un'ottica estetico-visibilista, pone attenzione anche alla permanenza dei segni dell'organizzazione del paesaggio agrario, quali la destinazione colturale, la maglia viaria e la maglia fondiaria. Aspetto quest'ultimo che è sottolineato dalle norme riguardanti la trasformazione dei fondi agricoli. Particolare attenzione è dedicata alle permanenze delle attività antropiche che hanno modificato il territorio e concorso alla costruzione del paesaggio: le permanenze archeologiche, il sistema degli insediamenti, il sistema dei navigli e dei canali.

Uso e fruizione del Parco sono affrontati e normati in funzione della sostenibilità dell'impatto antropico/umano rispetto al grado di tutela definito per le diverse zone (vale in particolare per le riserve). Fra le attività contemplate sono quelle ricreative, sportive, di ricerca e sperimentazione.

L'attuazione del PTC rimanda a numerosi Piani di Settore, da definire per i vari temi, e a una serie di Regolamenti, ma anche a strumenti di programmazione negoziata.

## 6.9 Conclusioni

Da quanto esposto, si possono estrarre le seguenti indicazioni:

### Piano d'Area

Il confronto del Piano d'Area piemontese con il PTC lombardo evidenzia l'inadeguatezza del piano piemontese rispetto alle esigenze attuali della pianificazione, azione che richiede un'approccio propositivo e misure verificabili. A tale scopo sembra indispensabile la definizione di obiettivi a medio termine per ogni settore con i quali confrontarsi nell'evolversi dei progetti attuativi. Un tale approccio richiede anche la definizione di indicatori rappresentativi e confrontabili nel tempo e con altre realtà simili.

Una pianificazione attuale di area protetta richiede inoltre l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela.

### Strumenti di gestione

L'ARPA Piemonte nel documento sulle tendenze nella pianificazione delle aree protette auspica la semplificazione dell'articolazione degli strumenti di gestione riconducendoli a quelli previsti dalla legge quadro nazionale: Piano per il Parco e Piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale.

### Zone di preparco

La zonizzazione delle aree protette richiede una suddivisione del territorio in aree a protezione decrescente, situate intorno alle aree di massima tutela e suggerisce la definizione di una zona di preparco, come graduale raccordo con il resto del territorio.

In tal senso potrebbe essere utile valutare l'impostazione dell'ARPA Piemonte<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Prospetto e tendenze nella pianificazione delle aree protette, ARPA Piemonte ([www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)).

Coordinamento con la regione Lombardia

Data l'unitarietà del territorio, sembra inoltre indispensabile un coordinamento delle attività con il parco lombardo.

Pianificazione delle aree protette, riferimenti internazionali

La pianificazione delle aree protette si inserisce nel contesto internazionale; di particolare importanza sono il progetto dell'Unione Europea Rete Natura 2000 (c.d. Direttiva Habitat) e il progetto MAB dell'Unesco.

## **6.10 Allegato: PTC del Parco naturale della Valle del Ticino lombardo**

### **6.10.1 Parco naturale della Valle del Ticino**

**Istituzione:** L.R. 12 dicembre 2002, n. 31 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino (B.U.R.L. 17/12/2002, n. 51, 1° suppl. ord.).

**Territorio:**

**Estensione:** 45.613 ettari c.a. (estratto da cartografia)

**Forma di gestione:** consorzio

**Sede:** Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI) – tel. 02 / 972101.

**Strumento urbanistico in vigore:** PTC - Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino (art.19, comma 2, L.R. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090 (Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983).

**Valore:** Piano paesistico e Piano Urbanistico-Territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali (D. Lgs. 490/1999, art. 149, c. 1). Le previsioni del PTC hanno valore a tempo indeterminato.

#### **Coordinamento con strumenti sovraordinati**

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).

#### **Riferimenti**

L. 394/1991, «Legge quadro sulle aree protette», art. 2, c. 2.

Progetto di legge n. 0244 (di iniziativa della Giunta Regionale DGR n. 9428 del 21/06/02).

Deliberazione Giunta regionale n. VI/20937 del 22/11/1996, «Criteri per l'individuazione e la disciplina delle aree a parco naturale all'interno dei parchi regionali (L.R. 32/1996, art. 12)».

Deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte n. 8321/CR/96222 del 13/07/1994 e deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 475492 del 25/01/1994 riguardanti la definizione di criteri generali per la costituzione di

un Parco Naturale interregionale Lombardo e Piemontese della Valle del Ticino con riferimento alla L. 394/1991.

L.R. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni: procedura di istituzione del parco naturale regionale (art. 16 bis).

#### **Disciplina vigente**

La disciplina attualmente vigente è quella del PTC del Parco lombardo della valle del Ticino, sino all'approvazione della disciplina del parco naturale (su deliberazione della Giunta Regionale) che andrà a sostituire quella attuale solo per le aree incluse nel parco naturale della Valle del Ticino.

#### **Articolazione territoriale**

- Zone naturalistiche integrali (A)
- Zone naturalistiche orientate (B1)
- Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2)
- Zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)
- Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1)
- Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2)
- Zone naturalistiche parziali zoologiche biogenetiche (Z.N.P.)
- Area di divagazione del fluviale (F)
- Aree di uso socio-ricreativo (D1)
- Aree di uso turistico-ricreativo (D2)
- Aree degradate da recuperare (R)

### **6.10.2 Parco lombardo della Valle del Ticino**

#### **Istituzione**

L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino (B.U. 10/1/1974, n. 2, suppl.): parco fluviale, forestale, agricolo e di cintura metropolitana.

#### **Territorio**

I suoi confini coincidono con l'intero territorio amministrativo di 46 Comuni<sup>1</sup> posti lungo la valle fluviale nelle province di Milano, Varese e Pavia.

**Estensione:** 90.600 ettari.

**Strumento urbanistico in vigore**

PTC - Variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino (art.19, comma 2, L.R. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090 (Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983).

**Valore**

Piano paesistico e Piano Urbanistico-Territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali (D. Lgs. 490/1999, art. 149, c. 1). Le previsioni del PTC hanno valore a tempo indeterminato.

**Normativa superiore**

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI); Piano Territoriale d'area Malpensa (L.R. 10/1999); Piano Regolatore Generale Aeroportuale (D.M. 903/1987).

**6.10.3 Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino**

**Elaborati**

Norme tecniche di attuazione.

Tav. 1 «Azzonamento» costituito da 48 fogli in scala 1:10.000.

Schede aree «D1».

Schede aree «D2».

Schede aree «R».

---

<sup>1</sup> **Provincia di Milano:** Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozero, Robecchetto con Induno, Robecco s/Naviglio, Turbigo, Vanzaghelo. **Provincia di Pavia:** Bereguardo, Borgo S. Siro, Carbonara Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, S. Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò. **Provincia di Varese:** Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino.

«Analisi del territorio del parco Ticino ai fini paesistici» costituito da una relazione e da 5 tavole.

«Piano Paesaggistico» in scala 1:25.000.

**Quadro di riferimento conoscitivo di base per il P.T.C.**

Struttura preesistente del territorio e principali elementi geografici (1:25.000).

Stratificazione storica dei tracciati territoriali e degli insediamenti fino all'epoca romana (1:100.000).

Stratificazione storica dei tracciati territoriali e degli insediamenti fino al XIX secolo (1:100.000).

Principali aree di interesse archeologico (1:100.000).

Localizzazione dei siti e degli edifici di interesse storico (1:25.000).

Centri di interesse architettonico-storico-ambientale (1:25.000).

Abaco del territorio del parco del Ticino.

Carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche nel Parco del Ticino.

Carta del rischio archeologico.

**6.10.4 Principi informativi e indirizzi**

**Tutela delle caratteristiche naturali e ambientali**

Obiettivo prioritario: tutela delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio.

La tutela dell'ambiente naturale individuato nelle zone T, F e A è totale, nel senso che in questo ambito non sono permessi alcun tipo di utilizzazione e modificazione del suolo e alcun tipo di attività antropica, se non opere molto limitate nella sfera agricola e forestale. L'obiettivo della tutela consiste nella consentire e salvaguardare il naturale evolversi della dinamica fluviale (zone T, F) e il mantenimento delle manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

La tutela della riserva naturale è attuata mediante il controllo dell'inquinamento acustico e luminoso, il divieto allo svolgimento di attività antropiche, il divieto/controllo sull'inserimento di specie alloctone di flora e fauna.

La zona di divagazione fluviale recepisce, inoltre, le norme del Piano Stralcio della fasce Fluviali (PSFF) e del Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).

### **Sistema infrastrutturale**

#### **Localizzazione delle infrastrutture e delle reti tecnologiche**

Progettazione delle infrastrutture in funzione delle valenze e delle caratteristiche storiche e paesaggistiche del territorio.

In termini generali a progettazione e la realizzazione di infrastrutture deve perseguire i seguenti obiettivi:

- la riduzione al minimo dell'occupazione di aree, concentrando dove possibile le linee tecnologiche lungo i tracciati esistenti.
- ripristinare e compensare (c.d. «compensazione ambientale») ogni valore ambientale coinvolto nella realizzazione dell'opera e recuperare, contestualmente, le aree occupate da infrastrutture dismesse.

#### **Struttura insediativa, patrimonio storico-culturale, struttura servizi e attività**

##### **Interventi e trasformazioni d'uso degli edifici esistenti**

Per l'edilizia rurale abitativa sono ammessi a vario titolo recupero, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso solo in funzione della conduzione agricola dei fondi e della destinazione a attività legate allo studio, alla ricerca, a funzioni sociali d'interesse collettivo.

Le tipologie d'intervento ammesse, in relazione alla destinazione d'uso (residenziale abitativa, rurale abitativa) sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione.

Elemento di indirizzo progettuale è l'«Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici»

#### **Tutela del paesaggio**

##### **Il paesaggio naturale del fiume**

La tutela del paesaggio (il paesaggio naturale del fiume) è presente nelle norme riguardanti la eventuale costruzione di infrastrutture tecnologiche nelle zone T e F che devono prevedere il "mantenimento dell'uniformità e dell'armonia del paesaggio del fiume e dei coni visuali orientati rispetto alla sezione principale del fiume".

##### **Il paesaggio 'costruito'/antropico'**

La tutela del paesaggio, inteso come esito di trasformazioni naturali e antropiche, è presente nelle norme a partire dalle zone B3 (zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali), in cui gli interventi e l'attività agricola sottostanno agli obiettivi di conservazione e miglioramento dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici, sino alle zone C1 (zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico) e C2 per cui la conduzione agricola e/o forestale deve avvenire nel rispetto degli "elementi di caratterizzazione paesistica" e le attività antropiche (zone C1), tra altre finalità, devono mirare al mantenimento degli "elementi di caratterizzazione storica del paesaggio".

Altri elementi di tutela del paesaggio sono le "unità di paesaggio", con visuali principali riferiti all'identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili da sottoporre a "salvaguardia estetico-paesaggistica".

### **Qualità dell'aria**

#### **Tutela della qualità dell'aria**

Come obiettivo generale il Parco «promuove l'eliminazione di ogni forma di inquinamento dell'aria che possa causare danno alla flora, alla fauna, agli ecosistemi, recare danno alla salute umana, deteriorare beni architettonici e storici, nuocere agli usi agricoli, ricreativi e produttivi del territorio.»<sup>1</sup>

#### **Inquinamento acustico**

##### **Lotta all'inquinamento da rumore**

Come obiettivo generale il Parco promuove «l'eliminazione di ogni forma di inquinamento acustico in particolare di quelle forme che possono arrecare danno o disturbo alla fauna, che possono costituire alterazione dell'ambiente e recare disturbo alla quiete pubblica.»<sup>2</sup>

N.B. Aeroporto di Malpensa situato in adiacenza al confine del Parco naturale.

### **Usi del suolo**

#### **Risorse forestali (boschi e flora spontanea)**

Gli obiettivi generali sono la valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei siti. In questo senso è prevista la revisione del Piano di settore dei Boschi.

In particolare, l'uso del suolo nelle zone a maggiore tutela (riserve, fiume Ticino) non prevede alcun tipo di modificazione, se non quelle finalizzate alla

---

<sup>1</sup> Art. 26, c. 1.

<sup>2</sup> Art. 26, c. 3.

conservazione degli ecosistemi perifluviali, alla restituzione caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado o legati all'attività agricola.

### **L'attività agricola**

Negli obiettivi di tutela del Piano per il Parco, «l'esercizio dell'attività agricola concorre al mantenimento delle risorse ambientali della Valle del Tidino»<sup>1</sup> In termini generali il controllo, lo sviluppo e tutela dell'attività agricola dipendono dalla zona in cui si svolgono, con particolare riguardo alla conservazione e al miglioramento dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici. Tendenza la mantenimento delle destinazioni presenti.

La gestione delle attività agricole presenti nel Parco rimanda alla disciplina del Piano di settore agricolo.

### **Le attività antropiche**

Nelle zone naturalistiche (A, B1, B2) sono consentite solo in funzione del recupero e della riqualificazione naturalistica, e del raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico, sono quindi attività moderate.

Nelle altre zone sono legate alla conduzione dei fondi, sono le attività ricreative, sportive e di fruizione del Parco, oppure quelle legate all'attività agrituristica.

## **6.10.5 Articolazione delle Norme Tecniche di Attuazione**

### **Oggetto della tutela<sup>2</sup>**

Diversità biologica e patrimoni genetici esistenti.

Acque (regime e qualità).

Suolo→ ordinaria conservazione elementi formanti il patrimonio paesaggistico e naturale della valle e delle aree contemini.

Boschi e foreste→ conservazione, recupero, corretta utilizzazione.

Patrimonio faunistico→ salvaguardia e mantenimento equilibrio biologico e ambientale del territorio;

Agricoltura (suolo multifunzionale e per attività imprenditoriale) → funzione insostituibile per la salvaguardia, gestione, conservazione territorio Parco.

Aria→ qualità.

---

<sup>1</sup> Art. 22, c. 1.

<sup>2</sup> Art. 1, c. 1.3.

Cultura e tradizioni popolari del Parco.

Elementi (accezione ampia) che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio.

### **Ambiti paesaggistici e azzonamento: inquadramento generale**

Sono stati individuati tre ambiti paesaggistici principali<sup>1</sup>:

#### **L'ambito posto nelle immediate adiacenze del fiume Ticino**

- Zone del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie (T);
- Zone naturalistiche integrali (A); parti del territorio del Parco che sono di rilevante interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.
- Zone naturalistiche orientate (B1); parti di territorio costituite da complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico
- Zone naturalistiche di interesse botanico-forestale (B2); parti del territorio del Parco costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale di rilevante interesse
- Zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3); parti di territorio costituite da aree a forte vocazionalità naturalistica in quanto, per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1, B2 e all'area di divagazione del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).

#### **L'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino**

- Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico (C1); territorio in cui, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico
- Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico (C2); territorio in cui, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico

#### **L'ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi**

- Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale (G1);

---

<sup>1</sup> Titolo II – Il territorio e il paesaggio. Il regime di protezione e l'azzonamento.

- Zone di pianura irrigua (G2).

**Altre zone e aree individuate:**

- Zone naturalistiche parziali (Z.N.P.); zone in cui sono consentite le attività umane compatibili con le finalità specifiche delle singole zone.
- Zone di Iniziativa Comunale Orientata (I.C.);
- Aree di promozione economica e sociale (D1 e D2); parti di territorio del Parco già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori.
- Aree degradate da recuperare (R); porzioni di territorio in cui pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.
- Aree a tutela archeologica;
- Aree di divagazione di fiume Ticino (F); insieme dei territori interessati dall'evoluzione del fiume
- Aree a tutela geologica ed idrogeologica;
- Beni di rilevante interesse naturalistico (B.N.);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
- Monumento naturale «Preia Buia».

**6.10.6 Normativa specifica delle Aree e delle Zone**

L'analisi delle norme tecniche di attuazione si rivolge in particolare alle zone interessate dal Parco naturale lombardo della Valle del Ticino<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Progetto di legge n. 0244 (di iniziativa della Giunta regionale DGR n. 9428 del 21/06/02), approvato dalla Giunta Regionale il 3 dicembre 2002 e convertito nella L.R. 12 dicembre 2002, n. 31 «Istituzione del parco naturale della Valle del Ticino».

### **Fiume Ticino**

**Definizione:** zona occupata dalle acque del fiume, dalle sue diramazioni, dalle lanche e mortizze, nonché dai ghiaietti ricompresi all'interno dell'area di divagazione fluviale del Ticino.

### **Area di divagazione fluviale del Ticino (F)**

**Definizione:** insieme dei territori interessati dall'evoluzione del fiume. Il perimetro di questa area interessa porzioni del Parco individuate come zone A e B.

**Obiettivi di tutela:** consentire il naturale evolversi dei fenomeni di dinamica fluviale e degli ecosistemi da questa sostenuti.

### **Disposizioni tutela**

Nessuna modificazione del suolo, escavazione in alveo.

Recepimento delle norme del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) e del Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI).

### **Interventi consentiti**

Modificazione del suolo finalizzata alla conservazione degli ecosistemi perifluviali, restituzione caratteri di naturalità in situazioni di preesistente degrado o legati all'attività agricola

Opere di difesa spondale e regimazione idraulica (iniziativa pubblica) motivate da necessità di difesa insediamenti civili, produttivi o agricoli esistenti (a fronte della dimostrata compatibilità della permanenza nella fascia fluviale)

Regimazione idraulica (modalità compatibili con l'ambiente fluviale, tecniche di bioingegneria, inserimento nell'ambiente senza turbative per gli ecosistemi e i valori paesistici)

Superfici agricole e pioppeti: rinaturalizzazione e riforestazione aree (nel rispetto delle attività agricole in atto).

### **Zone A: zone naturalistiche integrali**

**Definizione:** parti del territorio del Parco che sono di rilevante interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

### **Disposizioni tutela**

Nessuna utilizzazione

Salvaguardia dell'evoluzione naturale evitando al massimo interferenze di tipo antropico

Aree proprietà privata → priorità acquisizione in proprietà pubblica.

**Divieti**

Effettuazione lavori agricoli e forestali, tranne le opere di manutenzione e i tagli colturali.

**Zone B1: zone naturalistiche orientate**

**Definizione:** parti di territorio costituite da complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico

**Interventi consentiti**

Attività antropica → interventi finalizzati al «recupero e alla riqualificazione naturalistica nelle sue massime espressioni»

Attività antropica → nelle boscate e aree interduse di minore pregio naturalistico è orientata al raggiungimento equilibrio ecosistemico.

Gestione patrimonio forestale → recupero vegetazionale e naturalistico e raccolta funghi epigei.

**Zone B2: zone naturalistiche di interesse botanico forestale**

**Definizione**

Parti del territorio del Parco costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale di rilevante interesse.

**Obiettivi tutela**

Gestione patrimonio arboreo e recupero di eventuali zone degradate interduse.

**Interventi consentiti**

Aree attualmente a pioppeto → incentivazione riconversione a bosco.

Gestione del patrimonio arboreo; recupero di eventuali zone degradate interduse.

Uso "compost fresco".

**Divieti**

Sbancamenti con asportazione di materia.

### **Zone B3: zone di rispetto delle Zone naturalistiche perifluviali**

#### **Definizione**

Parti di territorio costituite da aree a forte vocazionalità naturalistica in quanto, per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1, B2 e all'area di divagazione del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).

#### **Obiettivi tutela**

Mantenimento caratteristiche paesaggio (inalterabilità aree occupate da boschi, alberi isolati o in filare, siepi e mareschi; pianificazione attività tagli e reimpianti per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio).

Ogni attività agricola → conservazione e al miglioramento dei caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici dell'ambito delle zone naturalistiche perifluviali; particolare riguardo elementi caratterizzazione storica del territorio.

Indirizzare (preferibilmente) le attività agricole secondo metodologie agronomiche eco-compatibili.

#### **Divieti**

Interventi di modifica elementi morfologici caratteristici esistenti, compresa rete viaria interpodereale esistente (fatte salve pertinenze aziendali).

Sbancamenti con asportazione di materiale.

Modifiche della maglia fondiaria.

Reimpiantare pioppeti a distanza inferiore di m 4 da sponda e bosco; modificazioni morfologiche corpi idrici minori naturali o naturalizzati.

Eventuali deroghe in funzione del miglioramento paesaggio

Linee elettriche/telefoniche → Inserimento armonioso nel paesaggio.

Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici

Ricostruzione arredo vegetale di campagna e assetto reticolo idrografico e del suolo → direttive Parco.

### **Normativa generale per le Zone T, A, B1, B2, B3, Area F**

#### **Attività non ammesse**

Attività pubblicitaria.

Accensione fuochi.

Introduzione specie animali o vegetali alloctone.

Transito con qualsiasi veicolo motorizzato (tranne accessibilità portatori handicap, attività ammesse).

Allestimento complessi ricettivi all'aria aperta.

Pascolo (per zone B3 divieto solo per specie ovine e caprine).

Abbandono e stoccaggio rifiuti; costituzione depositi di materiale.

Introdurre cani se non al guinzaglio.

Sorvolare a una quota inferiore ai 100 m (tranne mezzi per attività vigilanza, controllo).

Manifestazioni folkloristiche, sport agonistico (Zone A, B1, B2).

#### **Interventi ammessi Zone B2, B3**

Manutenzione corpi idrici artificiali, viabilità in funzione agricola e forestale.

Gestione patrimonio forestale→ attività silvoculturale naturalistica (v. art. 20).

Linee tecnologiche→ solo quando sia dimostrata l'impossibilità di percorsi alternativi.

#### **Recinzioni Zone A, B1, B2, B3**

Divieti:

Recinzioni di nuovo impianto

Interventi ammessi:

Demolizione recinzioni (solo Zone A).

Sostituzione (solo staccionate in legno permeabili alla fauna) di recinzioni esistenti (solo Zone B1, B2, B3).

Recinzioni relative a pertinenze edifici necessarie per sicurezza (no muratura).

#### **Edifici Zone A, B1, B2**

Divieti:

Costruzione nuovi edifici

Modifica destinazione d'uso

Demolizione dei manufatti esistenti

Aumenti di volumetria o di superficie

Modifiche di sagoma

Interventi consentiti:

Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione

Zone B1: ristrutturazione immobili solo se destinazione d'uso è finalizzata a scopi di visita e studio della zona naturalistica orientata.

Zone B2, B3: trasformazione d'uso → funzione sociale d'interesse collettivo (no trasformazione in chiave turistico-sportiva dei fondi).

### **Edifici, Zone B3**

Interventi consentiti:

Ampliamento edifici per attività agricole (0,01 mc/mq).

Nuove costruzioni rurali.

Ampliamento edifici per abitazione (indice 0,02 mc/mq → max 500 mc per nudo familiare dell'imprenditore agricolo).

### **Strutture di servizio al Parco**

Interventi consentiti:

Zone A e B1: realizzazione di strutture di servizio al Parco (voliere, recinti di acclimatazione, osservatori faunistici...).

### **Manomissione, disturbo dell'ambiente Zone A, B1, B2, B3**

**Divieti:**

Produzione rumori, suoni, luci, tranne quelli causati alle attività ammesse.

Raccolta e manomissione rocce, minerali, cristalli, fossili.

Danneggiare e disturbare in qualsiasi modo gli animali.

Esercitare l'allevamento (zone B2 solo avicolo e suinicolo; zone B3 solo nuovi allevamenti suinicoli e avicoli).

Uscire dalle strade e dai sentieri ammessi (solo zone A e B1).

Costruire gallerie, sbancamenti, strade, oleodotti... In genere operare trasformazioni morfologiche (solo zone A e B).

Introdursi nei corpi idrici interclusi con imbarcazioni o qualsiasi altro modo (solo zone A e B1).

Danneggiamento, asportazione flora (zone A, B1 e B2).

**Manomissione, disturbo dell'ambiente Zona T, Area F**

**Divieti:**

Danneggiamento, asportazione flora

Navigazione con motori di potenza max esercizio di 20 HP, scooters acquatici, howercrafts.

Navigazione con qualsiasi mezzo da un'ora prima del tramonto a un'ora prima del sorgere del sole

Navigazione durante i periodi di piena ordinaria o superiori

Aprire nuove darsene.

**Mantenimento e miglioramento caratteristiche del paesaggio zone T e F**

Nel caso di costruzione infrastrutture tecnologiche → mantenimento uniformità e amonia del paesaggio del fiume e dei con visuali orientati rispetto alla sezione principale del percorso fluviale

“Abaco del territorio del parco Ticino a fini paesistid” → costituisce elemento di indirizzo progettuale per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione edifici residenziali e rurali, ristrutturazioni

permessi interventi mirati a:

mascheratura, inserimento ambientale, rilocalizzazione strutture e infrastrutture presenti lungo il corso del fiume → materiali a basso impatto ambientale.

ricostruzione, restauro, mantenimento di ambienti e ecosistemi naturali.

**Zone C1 e C2: zone naturalistiche perifluviali**

**Definizione:** territorio in cui, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico con particolare riferimento:

- alla valle principale del fiume Ticino, ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale fluviale;
- al sistema collinare morenico sublacuale;
- alla valle principale del torrente Terdoppio.

Si distinguono:

le zone C1, *zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico*;

le zone C2, zone agricole e forestali a prevalente **interesse paesaggistico**.

#### **Obiettivi tutela zone C1**

Conduzione agricola e forestale → rispetto elementi di caratterizzazione paesistica

Attività antropiche → conservazione e miglioramento caratteri agronomici, faunistici, ambientali; mantenimento uso suoli; mantenimento elementi di caratterizzazione storica del paesaggio

Obiettivi tutela zone C2

Sostegno attività agricole e forestali.

Destinazione prevalente → attività agricola → rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica.

#### **Uso del territorio del Parco (Zone C)**

##### *Divieti*

Nuovi edifici per attività produttive (tranne edifici rurali e di servizio per l'attività lavorativa dell'imprenditore).

Abbandono, stoccaggio rifiuti o materiali.

Strutture per attività pubblicitaria (cartelli...).

Transito con mezzi motorizzati al di fuori delle strade.

Accensione fuochi.

Campeggi (tranne quelli temporanei con autorizzazione paesaggistica).

Sbancamenti con asportazione e commercializzazione di materiale.

#### **Edifici rurali**

##### *Interventi ammessi*

(Condizioni: individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale)

Nuovi edifici → abitazioni rurali; Ristrutturazione / Ampliamento (Zone C1 max 500 mc per nucleo familiare) → edifici esistenti annessi alle aziende agricole purché → in funzione della conduzione del fondo e connessi a accertate esigenze dell'imprenditore agricolo.

Verifiche edificabilità→ ammissione computo dei terreni anche non contigui Anche in Comuni contermini) purché asserviti alla conduzione della medesima attività dell'imprenditore agricolo.

Realizzazione attrezzature e infrastrutture produttive.

Porzioni edifici rurali adibiti storicamente a uso abitazione→ recupero a uso residenza civile senza incremento volumetria e planimetria (dichiarazione di non utilizzo da parte del conduttore del fondo per esigenze proprie dell'azienda).

### **Riuso patrimonio edilizio esistente**

Trasformazione d'uso residenziale civile e/o uso sociale (interesse collettivo) e per il tempo libero e lo sport (solo Zone C2).

Tipologie interventi edilizi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, senza demolizione, che non comportino aumento di superfici utili e di volumi.

*Criteria da rispettare (Zone C2) nel recupero e riqualificazione edifici esistenti:*

Demolizione e ricostruzione→solo edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico→ inserimento ambientale (tipologie architettoniche tipiche della zona)→Abaco del territorio del Parco Ticino.

Previsione opere per inserimento ambientale e prevenzione inquinamento

Strutture ricreative di privati o gestite da privati→ forme di convenzionamento col parco→ miglioramento ambientale di aree adiacenti

Se ampliamento→max 200 mc per nucleo familiare ivi residente.

### **Strutture esistenti adibite a attività commerciali, direzionali, ricettive e produttive in attività**

*Interventi ammessi*

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Ampliamento→ solo se per risanamento e adeguamento strutture produttive e tecnologiche esistenti; documentate esigenze produttive e occupazionali.

### **Edifici per attività turistico, ricreativ e/o sportivi e esistenti**

### *Interventi ammessi*

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Ampliamento→ max 20% superficie coperta esistente e una tantum

### **Uso, gestione e trasformazione dei fondi**

#### *Trasformazioni non ammesse*

Fondi: turistico-sportiva (Zone C1)

#### *Trasformazioni ammesse*

Fondi agricoli di pertinenza: usi e realizzazioni di strutture di supporto per l'esercizio delle attività sportive all'aperto e ricreative.

Recinzioni fondi agricoli e boschivi→ vietate salvo quelle dettate da esigenze di allevamento, stabulazione all'aperto, attività ortoflorovivaistiche.

Allevamenti: nuovi allevamenti e ampliamenti di quelli esistenti→piano di utilizzazione agronomica (riferimento al Comune in cui ha sede il centro aziendale).

Mardite e prati marcitori: trasformazione→concessa solo per appezzamenti non classificati di rilevante valore storico, naturalistico e paesaggistico (rif. «Regolamento per il mantenimento delle marcite»).

### **Fossi e sistema irriguo principale**

Fossi: eventuali interventi (esclusi quelli di pertinenza aziendale)→ parere di conformità rilasciato dal Parco.

Sistema irriguo principale: interventi di ristrutturazione→ approvazione da parte dei Consorzi di bonifica o assimilabili.

### **Tutela del paesaggio**

I principi di salvaguardia delle Zone C costituiscono «elementi di tutela generale del paesaggio».

Unità di paesaggio→coni visuali principali riferiti all'identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili→ salvaguardia estetico-paesaggistica<sup>1</sup>.

### **Aree D1 e D2: Aree di promozione economica e sociale**

**Definizione:** parti di territorio del Parco già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori.

Si distinguono:

*Le aree D1, già utilizzate a scopo socio ricreativo, nelle quali si conferma il tradizionale **uso socio-ricreativo** da parte delle popolazioni locali;*

*Le aree D2, già utilizzate a scopo turistico-sportivo, nelle quali si conferma il tradizionale **uso turistico-sportivo**.*

**Normativa di riferimento:** vale quella delle Zone su cui insistono.

### **Interventi consentiti**

Riqualficazione paesaggistica, igienica e ambientale → adeguamento igienico funzionale eventuali strutture esistenti (anche demolizioni parti incompatibili con il contesto circostante; eventuali ampliamenti); percorsi e aree di accesso al pubblico.

### **Aree R: aree degradate da recuperare**

#### **Definizione**

Porzioni di territorio in cui pregresse situazioni di degrado, compromissione o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente e il paesaggio circostante, vengono indirizzate a un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco.

**Destinazioni recupero:** naturalistica, agricolo forestale, ricreativa, turistica

**Strumenti attuativi:** progetti esecutivi.

### **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**

---

<sup>1</sup> Art. 8.c.14.

### **Definizione**

Zone situate lungo le rotte di migrazione dell'avifauna selvatica, finalizzate al mantenimento e alla sistemazione degli *habitat* al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie (definite nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979).

**Normativa di riferimento:** vale quella delle Zone su cui insistono.

**Strumento attuativo:** Piano di Settore da attuare anche a stralci → opere necessarie alla conservazione e eventuale ripristino dell'ambiente; regolamentazione attività antropiche consentite (rif. «Modello per la gestione delle garzaie»).

### **Zone Naturalistiche Parziali (Z.N.P.)**

**Definizione:** zone in cui sono consentite le attività umane compatibili con le finalità specifiche delle singole zone.

**Finalità:** botanico-forestale; zoologico-biogenetica; geologico-idrogeologica.

**Strumento attuativo:** Piano di Settore da attuare anche a stralci → opere necessarie alla conservazione e eventuale ripristino dell'ambiente; regolamentazione attività antropiche consentite.

### **Divieti**

Realizzare nuovi edifici, nuove infrastrutture, nuovi insediamenti produttivi o ampliare quelli esistenti (tranne zootecnici); bonifica agraria; nuovi complessi ricettivi o ampliare quelli esistenti, raccogliere e danneggiare la flora spontanea; modificare il regime e la composizione delle acque; introdurre specie animali alloctone; abbandonare e stoccare rifiuti, depositi di materiali; svolgere attività pubblicitarie; costruire gallerie, effettuare sbancamenti, aprire o coltivare cave e miniere; nuove recinzioni; transitare con qualsiasi veicolo motorizzato; sorvolare a una quota inferiore ai 100 metri; produrre rumori, suoni, luci; introdurre cani; accendere fuochi.

Inoltre, per le **zone naturalistiche parziali geologico-idrogeologiche:**

Alterazione delle strutture morfologiche; apertura nuove strade e sentieri; effettuazione sondaggi geognostici e perforazioni; apertura pozzi; impianto di colture che possano alterare la geomorfologia e l'idrologia dei luoghi.

### **Interventi consentiti**

Edifici esistenti: ordinaria e straordinaria manutenzione, consolidamento, restauro e ristrutturazione, senza alterazione di volumi (tranne che per adeguamenti igienico-tecnologici).

#### **6.10.7 Altri indirizzi e oggetti della tutela**

Aree archeologiche.

Aree a tutela geologica e idrogeologica.

Tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio.

Rete stradale fondamentale.

Sistema dei navigli e dei canali.

Segni dell'organizzazione del paesaggio agrario.

Sistema degli insediamenti.

Tutela e conservazione dei boschi e della flora spontanea.

Esercizio dell'attività agricola, difesa e gestione del patrimonio agricolo esistente, individuazione delle zone sensibili.

Regolamentazione dell'attività di cava.

Tutela delle risorse idriche.

Tutela della qualità aria, lotta inquinamento acustico.

Tutela e gestione del patrimonio faunistico e regolamentazione dell'attività di caccia e pesca.

Fruizione del Parco: promozione economica e sociale con particolare riferimento alla funzione turistica e ricreativa→«Carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche».

#### **6.10.8 Strumenti per l'attuazione del Piano per il Parco**

**Piani di settore**, piani di attuazione per singoli settori funzionali, sono realizzabili anche per stralci. Si prevedono:

il Piano di settore dei boschi, il Piano di settore per la fauna terrestre, il Piano di settore per la fauna ittica, il Piano di settore agricolo, il Piano di settore viabilità storica e sistema dei navigli; Piano di settore delle zone naturalistiche (A, B1, B2, B3, ZPN).

**Piano di gestione del Parco**, attua le previsioni del PTC, ha validità triennale ed è articolato in Programmi attuativi annuali.

**Regolamenti**, determinano la localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

Sono previsti: Regolamento di manutenzione delle murelle,

**Convenzioni**, stipulate fra l'Ente Parco e soggetti pubblici o privati.

**Procedure di programmazione negoziata**

*Accordi di programma* (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

*Programmi Integrati di Intervento* (L.R. 12 aprile 1999, n.9).

*Conferenze di servizi decisive* (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e ss., o altre disposizioni statali e regionali, o tramite procedure di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa attuale).

**6.10.9 Normativa di riferimento**

**Parco naturale della Valle del Ticino**

L.R. 12 dicembre, n. 31 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino (B.U.R.L. gg/mm/aaaa, n. 51, 1° suppl. ord.).

Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983 Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino (art.19, comma 2, LR 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090.

... vedere leggi citate nella legge istitutiva.

**Parco Lombardo della Valle del Ticino**

L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino (B.U. 10/1/1974, n. 2, suppl.).

L.R. 15 luglio 1974, n. 42 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 2 del 9/1/1974 (B.U. 17/7/1974, n. 29, suppl.).

L.R. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazione e modificazioni alla L.R. n. 2 del 9/1/1974 (B.U. 16/6/1976, n. 24, suppl.).

L.R. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle LL.RR. n. 2 del 9/1/1974 e n. 15 del 14/6/1976 (B.U. 29/8/1979, n. 35, 1° suppl. ord.)

L.R. 22 marzo 1980, n. 33 Approvazione del P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino (B.U. 28/3/1980, n. 13, 1° suppl. ord.).

L.R. 20 dicembre 1988, n. 60 Modifica alla L.R. n. 33 del 22/3/1980 (B.U. 21/12/1988, n. 51, 1° suppl. ord.)

L.R. 8 novembre 1996, n. 32 (B.U. 8/11/1996, n. 45, 1° suppl. ord.).

Deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983 Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della valle del Ticino (art.19, comma 2, LR 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090.

### **Aree protette**

#### **Normativa regionale**

L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale». (v. art. 22 comma 4 sui criteri di gestione unitari quando si tratta di parchi che interessano più regioni).

L.R. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree protette regionali. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

L.R. 28 febbraio 2000, n. 11 «Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette».

#### **Normativa statale**

L. 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.

**6.11 Allegato: Scheda confronto pianificazione dei parchi naturali della Valle del Ticino: Parco piemontese – Parco lombardo**

**6.11.1 I parchi in cifre**

	Lombardia		Piemonte
<b>Denominazione</b>	Parco naturale della Valle del Ticino	Parco lombardo della Valle del Ticino	Parco naturale della Valle del Ticino
<b>Tipologia Area Protetta</b>	Parco naturale regionale	Parco regionale	Parco naturale regionale
<b>Estensione</b>	45.613 ettari c.a. (estratto da cartografia)	90.890 ettari (è compresa anche la superficie del parco naturale)	6.250 ettari
<b>Territorio occupato</b>	<p>Provincia di Milano:                      Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Moirimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco s/Naviglio, Turbigo, Vanzaghello.</p> <p>Provincia di Pavia:                      Bereguardo, Borgo S. Siro, Carbonara Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, S. Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travaçò Siccomario, Valle</p>	<p>Provincia di Milano:                      Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Moirimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco s/Naviglio, Turbigo.</p> <p>Provincia di Pavia:                      Bereguardo, Borgo S. Siro, Carbonara Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, S. Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travaçò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.</p> <p>Provincia di Varese:                      Arsago Seprio, Besnate, Casorate Sempione,</p>	<p>Provincia di Novara:                      Bellinzago, Cameri, Castelletto Ticino</p> <p>Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia.</p>

	Lombardia	Piemonte
	<p>Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.</p> <p>Provincia di Varese:</p> <p>Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Fermo, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino.</p>	<p>Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino.</p> <p>Comuni compresi totalmente o parzialmente nel territorio del parco naturale.</p>

**Tabella 1: I parchi naturali in cifre**

### 6.11.2 Le riserve naturali regionali

Riserve naturali piemontesi (L.R. 12/1990)		Riserve naturali lombarde (L.R. 86/1983)	
Parchi naturali (in conformità alla L. 394/91)	per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo	Parchi naturali	Sono individuati all'interno dei confini dei parchi regionali, ..., caratterizzati dai più alti livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino di caratteri naturali.
Riserve naturali integrali	Per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico.	Riserve naturali integrali	Istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla

			ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali...
Riserve naturali speciali	Per particolari e delimitati compiti di conservazione (biologica, biologica-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica)	Riserve naturali parziali	Aventi finalità specifiche – quali botanica, zoologica, forestale, biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica – nelle quali sono consentite le attività umane con le finalità suddette...
Riserve naturali orientate	Per la conservazione dell'ambiente naturale, nelle quali sono consentiti opportuni interventi colturali agricoli, pastorali e forestali e di recupero ambientale.	Riserve naturali orientate	Istituite allo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale...

**Tabella 2: I Parchi e le Riserve Naturali Regionali**

6.11.3 I Piani per il Parco




Figura 1: Piano d'Area del parco piemontese







Figura 2: PTC del parco lombardo regionale e del parco lombardo naturale



**Figura 3: Zonizzazione MAB – Parco piemontese**



**Figura 4: Zonizzazione MAB – Parco regionale lombardo**



**Figura 5: Zonizzazione MAB a confronto**

	MAB Area completa (Ha)	Parco MAB Lombardo (Ha) (da cartografia)	% Lombardia	Parco MAB Piemontese (Ha) (da cartografia)	% Piemonte
Area centrale (Core Area)	8.323	Zone A, B1, F 8.556 (*)	87 (*)	1315 (*)	13 (*)
Area tampone (Buffer Zone)	37.290	Zone B2, B3, C1, C2 35309 (*)	93 (*)	2832 (*)	7 (*)
Area di transizione (Transition Area)	51.527	Zone G1, G2, IC 48.218 (*)	96 (*)	2121 (*)	4 (*)
Estensione totale	97.140	90.890		6.250	

**Tabella 3: Le zone MAB in cifre**

#### 6.11.4 Tipologie di zona previsti nei Piani per il Parco

Il Piano d'Area piemontese nella definizione delle zone prevede le seguenti aree:

- Riserve naturali speciali, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43<sup>1</sup>;
- Riserve naturali orientate, di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43;
- Aree di conservazione dell'agricoltura;
- Aree attrezzate e aree di afflusso;
- Aree altre

Che sono così descritte:

Le *riserve naturali speciali* sono destinate alla conservazione di particolari valori ambientali e naturalistici esistenti e comportano delimitati compiti di conservazione...<sup>2</sup>

Le *riserve naturali orientate* sono destinate alla conservazione e allo sviluppo del bosco tipico dell'ambiente del Ticino<sup>3</sup>.

Le *aree di conservazione dell'agricoltura* sono destinate alla conservazione della vocazione e dell'attività agricole esistente intesa non soltanto come funzione produttiva ed economica, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale<sup>4</sup>.

Le *aree attrezzate* e le *aree di afflusso* sono destinate all'uso del tempo libero ed alla fruizione del Parco per fini ricreativi, in aree moderatamente od intensamente attrezzate<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Abrogata dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

<sup>2</sup> Finalità corrispondenti a quelle delle *Riserve naturali speciali* definite dalla L.R. 22 marzo 1990, n. 12.

<sup>3</sup> Finalità corrispondenti a quelle delle *Riserve naturali orientate* definite dalla L.R. 22 marzo 1990, n. 12.

<sup>4</sup> Finalità simili a quelle previste per le *aree di protezione* nella legislazione statale.

<sup>5</sup> Finalità molto simili a quelle delle *Aree attrezzate* definite dalla L.R. 22 marzo 1990, n. 12.

Le *aree altre*, prevalentemente boscate, sono destinate alla razionale gestione del patrimonio forestale attraverso gli interventi previsti dalle norme di gestione forestale contenute nel presente Piano, alla salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici, alla difesa dell'assetto idrogeologico del territorio, alla difesa delle Riserve naturali<sup>1</sup>.

Il PTC del Parco della Valle del Ticino prevede e definisce le seguenti zone:

*Zone naturalistiche integrali (A)*, definite come parti del territorio che sono di rilevante interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

*Zone naturalistiche orientate (B1)*, quelle parti di territorio costituite da complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico.

*Zone naturalistiche di interesse botanico forestale (B2)*, quelle parti del territorio costituite da complessi ecosistemici a prevalente carattere botanico-forestale di rilevante interesse.

*Zone di rispetto delle zone naturalistiche perifluviali (B3)*, parti di territorio costituite da aree a forte vocazione naturalistica in quanto, per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento funzionale alle zone naturalistiche A, B1, B2 e all'area di divagazione del Ticino (F), costituendo altresì elemento di connessione tra queste e le zone di protezione (C).

*Zone naturalistiche perifluviali*, territorio in cui, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico. Si distinguono:

Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico (C1);

Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico (C2).

Le aree di promozione economica e sociale (D1 e D2), parti di territorio già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse conseguente allo svolgimento di attività socio-ricreative esercitate dalle collettività locali e per la tradizionale fruizione del fiume esercitata dai visitatori<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Finalità simili a quelle delle aree tampone (buffer area) previste dall'UNESCO.

<sup>2</sup> Si distinguono:

le aree D1, già utilizzate a scopo socio ricreativo, nelle quali si conferma il tradizionale uso socio-ricreativo da parte delle popolazioni locali;

le aree D2, già utilizzate a scopo turistico-sportivo, nelle quali si conferma il tradizionale uso turistico-sportivo.

Le zone A, B1, B2 rispettano il regime di protezione definito nella legge regionale 83/1986 per le riserve naturali (rispettivamente: riserve naturali integrali, riserve naturali orientate, riserve naturali parziali).

Le riserve situate all'interno di un parco regionale sono gestite dall'ente Parco.

Le zone G1 e G2, si trovano al di fuori dei limiti del parco naturale.

### 6.11.5 Confronto delle tematiche di tutela

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
3.1		Sistema infrastrutturale	
a	Infrastrutture dei trasporti	Criteri: progettazione delle infrastrutture in funzione delle valenze/caratteristiche storiche e paesaggistiche del territorio.	Obiettivi: a scala regionale: riequilibrio territoriale con rafforzamento tra polo centrale e poli esterni e tra poli esterni, a scala locale: garantire destinazioni interne alle aree attrezzate e collegamenti interni indispensabili, contenimento dei flussi automobilistici all'interno del parco e sviluppo dei trasporti pubblici e della mobilità non motorizzata rafforzare direttrice esterna no nuovi tracciati all'interno del parco conferma tracciati esistenti In particolare sono confermate le aree di accesso privilegiate in prossimità dei ponti, per i quali bisogna garantire livelli di servizio adeguati, migliorare gli svicoli. Mancano rilevamenti del traffico.
b	Percorsi, accessi e strutture riservati (pedonali, ciclopedonali, per disabili, portatori di handicap, anziani, ecc.)		Obiettivi: favorire la mobilità non motorizzata Stato/Problemi: Pista ciclabile: strade a traffico misto 12 km, piste ciclabili 32 km, piste ciclabili finanziate 10 km, piste ciclabili in attesa di finanziamento 6 km.

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
			<p>Altro:</p> <p>km di percorsi pedonali, capacità delle aree di afflusso sono inadeguate, disorganizzate e degradate</p> <p>indicatori di p: 98</p> <p>indicatore di c: 209</p> <p>paletto chilometrico: 166</p> <p>parcheggi: 26</p> <p>costruzioni rurali: 42</p> <p>aree di interesse: 15</p> <p>aree a servizio: 23</p> <p>aree per il tempo libero: 31</p> <p>Misure: Le aree di sosta e i parcheggi sono individuati all'interno delle aree attrezzate. Devono avere capacità piuttosto elevate per limitare il traffico nel parco, ampliamento aree attrezzate</p>
c	Reti tecnologiche	Criteri: inserimento nel paesaggio, minore impatto possibile.	Manca una sezione dedicata
3.2		Struttura insediativa, patrimonio storico-culturale, struttura servizi e attività	
a	Morfologia e caratteristiche dei sistemi insediativi e funzionali (= Edilizia)	<p>Obiettivi generali (edilizia residenziale, rurale): recupero, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso solo in funzione della conduzione agricola dei fondi e della destinazione a attività legate allo studio, alla ricerca, a funzioni sociali d'interesse collettivo.</p> <p>Interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione.</p> <p>Elemento di indirizzo progettuale: 'Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici'</p>	<p>Obiettivi: recupero dei complessi esistenti a fini turistico-ricreativi, per attività culturali, associative, ospitalità temporanea e ristoro, rendere possibile una più ampia fruibilità pubblica.</p> <p>Stato: è stata effettuata una localizzazione e valutazione delle capacità ricettive con riassunto per Comune</p> <p>Misure: parziale recupero a fini turistici</p>
b	Sistema risorse storico-artistiche, archeologiche e architettoniche	Tutela beni archeologici → «Carta del rischio archeologico» (aree di tutela archeologica, aree di 'rischio archeologico', aree a vincolo diretto)	<p>Misure: conservare le aurifodinae (sezione forestale)</p> <p>Manca una sezione dedicata</p>

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
		<p>Tutela geologica e idrogeologica</p> <p>Tutela delle strutture storiche del paesaggio</p> <p>Sistema degli insediamenti: tutela dei centri e dei nuclei storici (centri, nuclei storici e i complessi edilizi agricoli di valore storico, paesaggistico, ambientale) → prima levata IGM.</p> <p>Sistema dei navigli e dei canali: viabilità storica e sistema dei navigli → indicazioni per la redazione del Piano di Settore</p> <p>Rete stradale fondamentale: tracciati su strada, sterrato o ferro → prima levata IGM, confronto con cartografie preunitarie, consultazione catasti e documenti archivistici.</p> <p>Segni dell'organizzazione del paesaggio agrario: tracce delle bonifiche → mantenimento partiture poderali e quinte verdi; recupero colture pregiate (marcite, prati marcitori, prati irrigui); mantenimento eventuali aree residue di brughiera.</p>	
c	Sistema attività ricettive e ristorazione	<p>Obiettivi generali: funzionali al recupero e alla riqualificazione naturalistica e del raggiungimento dell'equilibrio ecosistemico; connesse all'attività agricola.</p> <p>Attività agrituristica</p> <p>Promozione a sostegno della attività agricola principale, in tutto il Parco, tranne le zone naturalistiche integrali e le zone naturalistiche orientate.</p>	<p>Obiettivi:</p> <p>Stato/Valutazione: localizzazione e capacità di trattorie, spacci, ristoranti, campeggi, riassunti per comune, buona distribuzione → da questi dati è possibile quantificare e localizzare ulteriori supporti, come parcheggi e aree attrezzate</p>
d	Fruizione Attrezzature e servizi per gestione e	<p>Obiettivi generali: promozione attività di educazione ambientale, ricerca scientifica applicata</p>	<p>Obiettivi generali: i parchi naturali sono beni rari, pertanto occorre creare le condizioni affinché il loro uso</p>

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
	<p>funzione sociale del parco (musei e centri visita, uffici e punti informativi, aree di campeggio, strutture ricreative e per lo sport, per la cultura e il tempo libero)</p>	<p>alla tutela dell'ambiente; applicazione di metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvane tradizionali.</p> <p>Fruizione turistico – ricreativa, compatibile con i principi prioritari di salvaguardia e protezione delle risorse naturali, storiche e paesaggistiche.</p> <p>«Carta dei percorsi pedonali, ciclabili, fluviali e delle infrastrutture turistiche».</p>	<p>sia il più elevato possibile, compatibilmente con il vincolo di non superare il livello al di là del quale si innescano processi di degradazione irreversibile = filosofia che ha ispirato questo piano → sviluppo sostenibile (essenziale in questo senso è la definizione dei sistemi nel primo capitolo)!</p> <p>Il fenomeno sociale del tempo libero è in crescita e la fruizione sociale del parco è essenziale nell'ottica di ricomposizione territoriale.</p> <p>Tipologie di turismo:                      Anziani → clima non adatto                      Giovani → da incentivare                      Organismi sociali e culturali di massa → da incentivare                      Turismo ricreativo giornaliero</p> <p>Stato/Valutazione:                      Per ogni sistema sono state effettuate le seguenti valutazioni:                      definizione e valutazione delle capacità di carico delle diverse aree non collegate direttamente tra loro (= sistemi!) e valutazione dell'aumento sostenibile della fruizione, e valutazione della necessità di località di afflusso e aree attrezzate, determinazione delle riserve naturali e di misure di salvaguardia per la loro tutela,                      determinazione di misure di salvaguardia per l'agricoltura, determinazione di interventi sulla comunicazione.</p> <p>In particolare è stata rilevata la mancanza di attrezzature per il turismo estivo.</p> <p>Momenti di punta sono legati al turismo balneare.</p> <p>Misure: definire qualità e quantità dell'offerta, promuovere diffusione spaziale e temporale delle</p>

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
			<p>attività, incentivare il turismo giovanile e di organismi sociali e culturali di massa, riqualificare e sviluppare le aree attrezzate.</p> <p>Sistemi aree non collegate tra loro con strade percorribili con automobili (ne nell'assetto previsto dal piano)</p> <p>Zone: omogenee dal punto di vista della gestione e della tutela, contengono al massimo un punto di grande afflusso, non contengono al loro interno ostacoli naturali e simili</p> <p>Politiche considerate:                      misure di salvaguardia per l'agricoltura                      formazione di riserve naturali                      formazione e ampliamento delle località di afflusso                      formazione di aree attrezzate                      interventi sulle comunicazioni</p>
d 1	Ricerca	<p>Obiettivi generali:                      promozione attività di educazione ambientale, ricerca scientifica applicata alla tutela dell'ambiente; applicazione di metodi di restauro ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvane tradizionali.</p>	
3.3		Paesaggio (analisi visive)	
		<p>Obiettivi generali:                      mantenimento dell'uniformità e dell'armonia del paesaggio del fiume e dei convisuali orientati rispetto alla sua sezione principale; rispetto degli elementi di caratterizzazione paesistica; mantenimento degli elementi di caratterizzazione storica del paesaggio; unità di</p>	<p>Manca una sezione dedicata.</p>

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
		paesaggio; identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili da sottoporre a salvaguardia estetico-paesaggistica.	
3.4		Climatologia	Cenni
3.5		Qualità aria	Manca una sezione dedicata.
	(piani di rilevamento, piani di risanamento)	Obiettivi generali: eliminazione di ogni forma di inquinamento che possa causare danno alla flora, alla fauna, ai manufatti, agli usi agricoli e ricreativi del Parco.	Manca una sezione dedicata.
3.6		Inquinamento acustico	
	(metodologia di misura del rumore aeroportuale, attività di monitoraggio e formazione di banche dati, sistemi-studi e interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico, piani di risanamento comunali...)	Obiettivi generali: eliminazione di ogni forma di inquinamento da rumore. Rispondenza di tutte le attività svolte nel Parco agli obiettivi generali. N.B. Aeroporto di Malpensa.	Manca una sezione dedicata.
3.7		Geologia, geomorfologia	
3.8		Idrologia e idrogeologia	
a	Risorse idriche e difesa del suolo (opere idrauliche, derivazioni idroelettriche, aree di salvaguardia del patrimonio idrico, integrità ecologica e funzionale delle acque superficiali e sotterranee)	Obiettivi generali: tutela e gestione delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi. Incentivare il riuso diversificato delle acque depurate, il corretto utilizzo delle risorse idriche mediante tecnologie che favoriscano la riduzione dei consumi, nonché l'utilizzo di acque a ciclo chiuso Ogni intervento sulle acque → compatibilità con le previsioni piani di bacino e	Stato: Acque ancora molto pulite, problema del degrado Norme: Divieto nuove edificazioni lungo le sponde dei principali corsi d'acqua e delle zone umide.  Manca una sezione dedicata!!!

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
		sub-bacino. 'Piano di Risanamento Regionale delle Acque' 'Piano di tutela delle acque'	
b	Sistema di gestione delle acque		Manca una sezione dedicata!!!
3.9		Usi del suolo	
a	Categorie di utilizzo, pedologia, tipologie di coltura, produttività potenziale, aspetti forestali e vegetazionali		Stato: Capacità d'uso del suolo Classe III e per il Comune di Cerano Classe II, pedologia – suoli bruni anche idromorf  Misure/Vincoli: v incoli inerenti al cambio della destinazione d'uso
a 1	Agricoltura e allevamenti	Obiettivi: sviluppo, sostegno e controllo delle attività esistenti con lo scopo di conservare, migliorare i caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici e di tutelare le zone naturalistiche e le qualità estetiche del paesaggio.  Tutela e sostegno attività che svolgono o promuovono forme, anche sperimentali, di lotta biologica o che, comunque, operino con metodi biologici, meccanici agronomici e estensivi. 'Regolamento di mantenimento marcite' PTC → premessa per la formulazione del Piano Agricolo di Settore Piano di Sviluppo Agricolo Aziendale	Obiettivi: ricupero zone incolte, favorire colture tradizionali, terreni abbandonati a bosco, fruizione subordinata al vincolo di non generare disturbo all'attività produttiva  Dal documento d'indirizzo revisione Piano d'Area: promozione agricoltura biologica, salvaguardia ambiti particolari (marcite...), sostegno alla coltivazione di prodotti tipici  Stato: buona o discreta fertilità dei suoli, disponibilità idrica, clima adatto, tradizionalmente marcite (→ marcite e prati = 60-70%) e bovini a latte, tendenza a monoculture e maggiore consumo di pesticidi (mais, bovini a carne), marcite hanno composizione floristica monotona, prati stabili sono eterogenei, se non rotti da più anni  Misure: → salvaguardare tutte le aree attualmente impiegate, in caso di abbandono conversione in bosco, misure per riorientare la produzione agricola e se ciò non è possibile evitare conseguenze irreversibili

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
			tramite v incoli → Piano Agricolo Zonale
a 2	Risorse forestali	<p>Obiettivo generale: (boschi e flora spontanea) valorizzazione e recupero dei caratteri naturalistici dei siti.</p> <p>Adozione PTC → Revisione del Piano di settore dei Boschi.</p>	<p>Obiettivi: salvaguardia delle zone più interessanti, climax → boschi misti pluristratificati</p> <p>Stato: Castanetum, sottozona fredda II, ricco e vario, variamente degradati, frazionamento terreni, degrado dello strato erbaceo del sottobosco, no climax → da raggiungere, determinazione vegetazione naturale e potenziale, 3440 ha (più della metà della superficie del parco), descrizione dettagliata delle singole formazioni, riconoscimento delle zone più interessanti dal punto di vista vegetazionale al fine di una loro salvaguardia</p> <p>Valutazione: specie esotiche, frammentazione in varie proprietà, invecchiamento, danni diretti, pericolo incendio, antropizzazione → costipamento del terreno nelle maggiori zone di afflusso, scarso rendimento produttivo, troppa pioppicoltura, nel passato mancanza di specifici indirizzi, urgente necessità di interventi di miglioramento.</p> <p>→ Piano di Assestamento Forestale</p> <p>Misure: per diminuzione del pericolo d'incendio, aumento rinnovo naturale, aumento produttività, miglioramento dello stato fitosanitario → pulizia sottobosco da ripetere ogni 2-3 anni fino all'affermazione delle piantine, eliminazione piante rampicanti, tagli di curazione, conversione dei cedui in alto fusto, impianto di specie adeguate, semina, conferamento.</p> <p>Documento d'indirizzo revisione Piano d'Area:</p>

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
			riqualificazione e incremento aree boschive in aree di pregio; gestione economica dei boschi → sviluppo filiera del legno; miglioramento dei boschi con funzione ambientale.
a 3	Vegetazione acquatica		Stato: molto ricca
b	Cave, discariche, usi impropri, ambiti degrado	<p>Disposizioni per le cave: Vietata l'apertura e la coltivazione nelle Zone F, A, B1, B2, B3.</p> <p>Dove permessa, è regolata dalle disposizioni dei Piani cave delle province di Varese, Milano, Pavia</p> <p>Consentito il riassetto delle cave cessate</p>	<p>Cave</p> <p>Stato: cave attive</p> <p>Valutazione: incompatibili con le finalità del parco</p> <p>Misure: da chiudere e ripristinare secondo le schede di recupero, unico intervento ammesso in futuro sarà l'escavazione in alveo a scopo di regimazione del fiume</p> <p>Discariche</p> <p>Stato: esistono discariche clandestine</p> <p>Valutazione: incompatibili con le finalità del parco</p> <p>Misure: chiusura e recupero</p>
3.8		Aspetti faunistici	
a	Fauna, ecosistemi, biodiversità	<p>obiettivo generale: (fauna terrestre, fauna ittica, avifauna) tutela della diversità biologica e dei patrimoni genetici esistenti: salvaguardia, mantenimento e incremento del patrimonio faunistico autoctono.</p> <p>Fauna terrestre</p> <p>Contenuti Parco Naturale della Valle del Ticino → Piano di Settore per la Fauna terrestre</p> <p>Parco regionale della valle del Ticino: ai solifini faunistico-venatori caccia consentita secondo la normativa vigente</p> <p>Avifauna selvatica</p> <p>Zone di Protezione Speciale: lungo le rotte di migrazione dell'avifauna selvatica, finalizzate al</p>	<p>Stato: fauna simile alle aree circostanti in particolare al parco lombardo, assenza di elementi esclusivi o eccezionali, in zone residue fauna acquatica di discreto interesse, specie esotiche</p> <p>Anfibi e rettili: specie di un certo interesse naturalistico</p> <p>Uccelli, Mammiferi</p> <p>Ittiofauna: deterioramento della qualità delle acque, calopescosità</p> <p>Invertebrati: informazioni frammentarie e insufficienti.</p> <p>Valutazione: estensione limitata e frammentazione degli ambienti, fattori di disturbo, importanza delle aree circostanti, importanza dell'ambiente favorevole.</p> <p>Misure: salvaguardare o accrescere le residue zone con vegetazione spontanea,</p>

3.	Quadro analitico	PARCO LOMBARDO	PARCO PIEMONTESE
		<p>mantenimento e alla sistemazione degli habitat. Fauna ittica Fauna Ittica → Piano di Settore per la Fauna Ittica</p>	<p>reintroduzione di specie recentemente o parzialmente scomparse, zone di tutela della fauna nella fascia di territorio immediatamente esterna al parco, abbattimenti selettivi</p> <p>Documento d'indirizzo revisione Piano d'Area: promozione biodiversità → sostegno specie autoctone e divieto introduzione specie esotiche. Potenziamento ittiofauna (collaborazione Parco Lombardo). Abbattimento selettivo specie nocive e difesa specie a rischio.</p>
b	Emergenze e mappe faunistiche		
3.9	Criticità infrastrutturali, insediative, fruitive, ambientali		
3.10	Problematiche gestionali		

**Tabella 4: Confronto dei Piani per il Parco per ambito tematico**